

PROVVEDIMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI  
29 agosto 1961, n. 941. Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (Supplemento ordinario) del 30 agosto 1961, n. 214.

**Provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961. Unificazione delle tariffe per l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale.**

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961, ha adottato la seguente decisione.

UNIFICAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ENERGIA ELETTRICA  
IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Allo scopo di completare l'unificazione delle tariffe elettriche, iniziata con il provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e proseguita con il provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto quanto segue.

Con decorrenza dal 1° settembre 1961, e con le norme stabilite nel successivo Capitolo IX, vengono a cessare:

— i contributi integrativi per l'energia prodotta con nuovi impianti e le integrazioni dei contributi stessi stabiliti dal Capitolo IV del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956;

— i rimborsi per abbattimenti tariffari stabiliti dai Capitoli II e III del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e le integrazioni di prezzo disposte a favore di alcune imprese elettriche con il provvedimento n. 772 del 27 marzo 1959;

— i sopraprezzi posti a carico degli utenti dai provvedimenti n. 275 del 18 aprile 1951 (sopraprezzo termoelettrico), n. 348, Capitolo II (illuminazione privata) e n. 620, Capitolo IV (forniture con potenza superiore a 30 kW).

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° settembre 1961, e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, entrano in vigore per tutto il territorio nazionale le disposizioni di cui ai successivi capitoli, relative alla disciplina dei prezzi, delle tariffe e delle condizioni di fornitura dell'energia elettrica, ed alle relative norme di applicazione, a modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 348, n. 354, n. 368 e n. 620, e in quelli in essi richiamati.

Nelle tariffe e nei prezzi autorizzati in base al presente provvedimento o ad altri provvedimenti da esso richiamati sono comprese le seguenti quote di prezzo che le imprese elettriche devono versare al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche di cui al successivo Capitolo X: L. 0,35 per ogni kWh ceduto per illuminazione privata e per usi diversi dalla illuminazione ad utenze con potenza fino a 30 kW e L. 0,25 per ogni kWh ceduto ad utenze con potenza superiore a 30 kW e ad utenze di illuminazione pubblica.

Nelle stesse tariffe e nei prezzi come sopra autorizzati sono compresi gli oneri per l'allacciamento delle utenze di potenza non superiore a 1000 watt, situate nel centro urbano oppure, se fuori di questo, a non oltre 300 metri da una cabina di trasformazione.

## CAPITOLO I

### ILLUMINAZIONE PUBBLICA

#### 1) Tariffe per le forniture di energia elettrica per usi di pubblica illuminazione

Al fini dell'applicazione del presente provvedimento è da considerarsi destinata alla pubblica illuminazione l'energia elettrica impiegata per l'illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle Province, dei Comuni, o degli altri Enti che ad essi si sostituiscano in virtù di leggi o di regolamenti speciali.

Le forniture di energia elettrica utilizzate per gli usi di pubblica illuminazione sono regolate dalle seguenti tariffe:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
— fino a 5 kW . . . . .	1140	14,30
— da oltre 5 a 10 kW . . . . .		12,30
— da oltre 10 a 20 kW . . . . .		10,50
— da oltre 20 a 100 kW . . . . .		9,80
— da oltre 100 a 500 kW . . . . .		9,50
— oltre 500 kW . . . . .		8,70

Le forniture di energia elettrica per pubblica illuminazione vengono effettuate, di norma, con un unico punto di consegna. Quando sia tecnicamente necessario per la particolare configurazione dell'abitato, può essere istituito, in corrispondenza delle cabine dell'impresa fornitrice, un punto di consegna per ogni 10 kW di potenza impegnata. In tal caso i corrispettivi della tariffa sono riferiti alla somma delle potenze dei singoli punti di consegna, purchè detti punti si trovino nell'ambito dello stesso perimetro urbano. Per la illuminazione pubblica di centri e nuclei abitati, nonché di aree pubbliche in zone non abitate, il cui impianto non abbia continuità con quelli contigui alimentati dalla stessa impresa fornitrice, si considerano, ai fini di cui sopra, tante forniture separate quanti sono gli impianti alimentati separatamente.

Quando l'impresa fornitrice sia proprietaria delle linee e dei sostegni dell'impianto di pubblica illuminazione e, oltre ad effettuare la fornitura dell'energia elettrica, assicuri la manutenzione di dette parti dell'impianto, l'impresa stessa può richiedere all'utente, per tale prestazione, un compenso non superiore a L. 350 annue per ogni apparecchio illuminante, anche se esso comprenda più lampade. Ai fini della determinazione del corrispettivo di manutenzione, si tiene conto del numero totale di apparecchi illuminanti, anche quando ne sia montato più di uno per ogni sostegno.

Detto canone non comprende la manutenzione degli apparecchi illuminanti e relativi accessori (reattori, condensatori di rifasamento,

ecc.), né il compenso per le lampade di ricambio e per la mano d'opera fornita per la loro sostituzione; così pure non comprende compensi per oneri patrimoniali sostenuti dall'impresa fornitrice per la costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione.

I corrispettivi relativi a tali eventuali prestazioni, nonché quelli riguardanti la manutenzione di linee e sostegni di proprietà dell'utente, vengono stabiliti di accordo fra le parti.

Vengono assimilate alla pubblica illuminazione, ai soli fini tariffari, le forniture per la illuminazione dei piazzali ed impianti ferroviari (dello Stato o di aziende ferroviarie in concessione), per la illuminazione di aree non coperte di porti ed aeroporti, nonché le forniture per l'alimentazione dei fari costieri e dell'esterno dei recinti comprendenti depositi militari.

## 2) Forniture straordinarie

Per le forniture temporanee di energia elettrica per pubblica illuminazione a carattere straordinario effettuate in occasione di luminarie, per feste patronali ed altre pubbliche manifestazioni, le imprese elettriche non possono applicare una tariffa superiore a L. 0,50 per watt-giorno.

Le spese di allacciamento, sostenute dalle imprese elettriche in occasione delle citate forniture straordinarie, sono rimborsate al puro costo previa dimostrazione delle singole voci di spesa.

## 3) Condizioni di fornitura

Quando vengono applicate le tariffe di cui al punto 1) devono applicarsi anche le seguenti condizioni di fornitura:

a) - Il valore del fattore di potenza istantaneo, in corrispondenza del massimo carico, non deve essere inferiore a 0,9 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,8. Qualora, per gli impianti di proprietà dell'utente, il fattore di potenza medio mensile del prelievo risulti, da apposita misura, inferiore a quest'ultimo valore, al prezzo del kWh può essere aggiunto a parte sulla stessa fattura un addebito pari all'1% per ogni centesimo di valore del fattore di potenza inferiore a 0,8. E' comunque in facoltà dell'impresa fornitrice di chiedere che l'utente modifichi il proprio impianto in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,8 il fattore di potenza medio mensile del prelievo.

b) - Quando non siano installati strumenti per la misura della energia assorbita e per il controllo della potenza prelevata, questi elementi vengono determinati come segue:

— la potenza viene stabilita sommando le potenze nominali risultanti dalle singole lampade installate, cui vanno aggiunti i prelievi di potenza attiva dovuti agli eventuali apparecchi accessori (reattori, trasformatori per l'alimentazione di impianti in serie, ecc.). La potenza così stabilita viene aumentata del 5% per gli impianti in derivazione e del 10% per gli impianti in serie per tener conto delle perdite di linea. Lo stesso criterio per la determinazione della potenza prelevata si applica, per potenze impegnate fino a 5 kW, anche nel caso in cui l'energia venga misurata a contatore quando non siano installati strumenti per il controllo della potenza prelevata;

— l'energia assorbita dall'utente espressa in kWh, viene calcolata come prodotto della potenza espressa in kW, definita secondo il

comma precedente, per il numero di ore di accensione stabilito in contratto.

c) - Il corrispettivo mensile di potenza è dovuto per tutti i mesi dell'anno per una potenza pari a quella contrattualmente impegnata. Quando siano installati strumenti per la misura dell'energia assorbita e per il controllo della potenza prelevata, l'utente ha facoltà di superare la potenza contrattualmente impegnata fino al limite massimo del 25% per le forniture con potenza impegnata fino a 30 kW, del 20% per le forniture con potenza fino a 500 kW, e del 10% per le forniture con potenza superiore. Per i superi contenuti entro tali limiti viene corrisposto all'impresa fornitrice, limitatamente al mese in cui si sia verificato il supero, un compenso per kW pari a quello previsto in tariffa per la potenza impegnata, fermo restando il prezzo del kWh.

Nel caso in cui non siano installati strumenti per il controllo della potenza prelevata, è consentito all'utente di richiedere e di impegnare una maggiore potenza per una parte dell'anno, comprendente un numero intero di mesi, entro il limite del 25% della potenza contrattuale annua per le forniture con potenza impegnata fino a 30 kW, del 20% per le forniture con potenza impegnata fino a 500 kW e del 10% per le forniture con potenza superiore. In tal caso, alla maggiore potenza, limitatamente al periodo in cui essa viene richiesta e messa a disposizione, si applica il corrispettivo unitario mensile previsto per la potenza annualmente impegnata, fermo restando il prezzo del kWh.

E' in facoltà dell'utente di effettuare prelievi di potenza superiori a quelli risultanti dai limiti sopra indicati, purchè ne dia preavviso scritto all'impresa fornitrice almeno quindici giorni prima dell'inizio del maggior prelievo: in tal caso il corrispettivo unitario mensile per la maggior potenza prelevata, e per i mesi nei quali venga richiesto detto prelievo, è stabilito nella misura del 10% in più di quello unitario mensile previsto per la potenza impegnata, fermo restando il prezzo del kWh.

Nel caso in cui, in corso di contratto, dovesse concordarsi tra le parti un aumento della potenza impegnata, i corrispettivi tariffari dovranno essere riferiti alla nuova potenza impegnata.

d) - Le tariffe di cui al punto 1) del presente capitolo si riferiscono a forniture con consegna in bassa tensione; ove la consegna venga effettuata in alta tensione, ai corrispettivi di potenza e di energia si applica la riduzione dell'8%.

#### 4) Norme di applicazione

a) - Le tariffe unificate di cui al punto 1) si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, alle forniture di energia elettrica effettuate con contratti che prevedano la sola somministrazione di energia.

Qualora dette tariffe comportino una riduzione rispetto al prezzo legalmente in atto, aumentato del sovrapprezzo termoelettrico (di cui al provvedimento n. 275), l'impresa fornitrice è tenuta ad applicarle in abbattimento dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; in caso contrario, il fornitore ha facoltà di applicarle con i seguenti criteri di gradualità.

Se l'applicazione della tariffa unificata comporti, rispetto alla tariffa legalmente in atto comprensiva del sovrapprezzo termoelettrico, un aumento superiore al 20%, l'impresa fornitrice, alla data di entrata in vigore

del provvedimento, può applicare un aumento non superiore al 20% della tariffa in atto aumentata del suddetto sopraprezzo.

Dal 1° gennaio del 1962 e dal 1° gennaio degli anni successivi, l'impresa fornitrice può applicare aumenti nella stessa misura percentuale fino a raggiungere il livello della corrispondente tariffa unificata.

b) - Per i contratti che regolino, oltre la fornitura di energia, anche la manutenzione delle linee e dei sostegni che siano di proprietà del fornitore, si applicano, con decorrenza dalla entrata in vigore del presente provvedimento, le tariffe di cui al precedente punto 1) con la aggiunta del compenso previsto per ogni apparecchio illuminante. Qualora ciò comporti una riduzione dell'onere dell'utente, rispetto a quello derivante dal prezzo legalmente in atto aumentato del sopraprezzo termoelettrico, l'impresa fornitrice è tenuta ad applicare la tariffa unificata immediatamente; ove al contrario comporti un aumento dell'onere predetto, l'impresa fornitrice ha facoltà di applicare i nuovi corrispettivi con i criteri di gradualità indicati al comma precedente.

E' data facoltà agli utenti, che abbiano tuttora in corso contratti di pubblica illuminazione, stipulati prima del 1942 e che comprendano la fornitura di energia e altre prestazioni diverse da quelle di cui al precedente capoverso, di mantenere inalterati tali contratti con l'applicazione delle norme previste dal Capitolo I del provvedimento n. 620, oppure di optare per la nuova tariffa unificata, stipulando nuovi contratti nei quali dovrà essere inserita la tariffa unificata per la sola fornitura di energia.

L'opzione per la tariffa unificata può essere esercitata alla scadenza di ogni ciclo annuale di fornitura.

Qualora i contratti in corso, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, stipulati dopo il 1942, prevedano un unico corrispettivo per la fornitura di energia e per altre prestazioni diverse da quelle di cui al primo capoverso del presente comma b), è data facoltà agli utenti di rivedere tali contratti per adeguarli alle nuove disposizioni, e per consentire la separazione del prezzo dell'energia dai compensi per altre prestazioni.

Quando gli utenti, avvalendosi delle disposizioni di cui ai precedenti capoversi, mantengano inalterati i contratti in atto, è in facoltà dell'impresa fornitrice di aggiungere al prezzo contrattuale un importo per kWh pari al citato sopraprezzo termoelettrico.

c) - Per le forniture di energia per pubblica illuminazione regolate da contratti che tengano conto di particolari rapporti tra le parti (come cessione di diritti d'acqua per impianti sottesi, forniture di energia a Comuni rivieraschi ai termini del t.u. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, numero 1775), le eventuali revisioni dei corrispettivi dell'energia fornita continuano ad essere regolate dalle pattuizioni contrattuali e dalle disposizioni in atto.

d) - I contratti per pubblica illuminazione che siano stipulati, o per nuove forniture o per rinnovo di quelle in atto, successivamente al 1° settembre 1961, devono tenere distinti i corrispettivi per l'energia e per la manutenzione di linee e sostegni, che non possono essere superiori a quelli stabiliti al punto 1), dai corrispettivi per altre prestazioni che possono formare oggetto di trattativa diretta tra le parti.

## CAPITOLO II

### ILLUMINAZIONE PRIVATA

#### 1) Tariffe per le forniture di energia elettrica per usi di privata illuminazione

Le forniture di energia elettrica utilizzate per gli usi di privata illuminazione sono regolate dalle seguenti tariffe:

a) - Tariffa a consumo libero:

— L. 100 di quota fissa mensile per utenza, per qualsiasi potenza, più L. 32 per ogni kWh consumato.

Alla utenza servita nel territorio dei Comuni di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino, si applica la stessa quota fissa mensile di L. 100 più L. 26 per ogni kWh consumato.

Le tariffe per le forniture in atto a cottimo nei confronti di utenza popolare con potenza non superiore a 1/8 di kW per usi di case di abitazione e di ambienti adibiti ad usi agricoli, o per illuminazione di scale, androni, cortili e cantine, si derivano dalle tariffe sopra indicate in base al numero delle ore di utilizzazione stabilito ai fini fiscali con i competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. Analogo trattamento è riservato alle forniture di sola energia elettrica per l'alimentazione di lampade votive.

b) - Tariffe binomie per utenza ad alta utilizzazione, che impegni una potenza pari o superiore a 10 kW:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
— da 10 a 30 kW . . . . . /	800	25
— oltre 30 kW . . . . . \		21

All'utenza servita nel territorio dei Comuni di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino, anche per lo scaglione di potenza da 10 a 30 kW, si applica la tariffa stabilita per lo scaglione oltre 30 kW.

c) - Null'altro è dovuto dall'utente per nolo contatore, nolo presa, diritto di esazione ed ogni altro diritto accessorio a qualunque titolo riscosso fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in aggiunta a quanto derivante dalle tariffe sopra indicate.

Sono aboliti, ove ancora esistano, i minimi di consumo garantiti.

#### 2) Forniture straordinarie

Per le forniture temporanee di energia elettrica a carattere straordinario effettuate in occasione di fiere, spettacoli ambulanti e simili, le imprese elettriche non possono applicare una tariffa superiore a L. 0,60 per watt-giorno.

Le spese di allacciamento sostenute dalle imprese elettriche, in occasione delle citate forniture straordinarie, sono rimborsate al puro costo previa dimostrazione delle singole voci di spesa.

### 3) Condizioni di fornitura

Le tariffe unificate di cui al presente capitolo sono relative a forniture in bassa tensione; ove la fornitura venga eseguita in alta tensione, ai corrispettivi di potenza e di energia si applica la riduzione dell'8%.

Gli utenti ai quali sia applicata la tariffa a consumo libero di cui al punto 1), comma a), sono tenuti, entro il 31 dicembre 1962, a provvedere al rifasamento di eventuali applicazioni di illuminazione a fluorescenza e simili, in modo che il fattore di potenza del prelievo non scenda al disotto di 0,9.

Quando vengono applicate le tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione di cui al punto 1), comma b), devono anche applicarsi le seguenti condizioni di fornitura:

a) - Il valore del fattore di potenza istantaneo, in corrispondenza del massimo carico, e quello medio mensile non devono essere inferiori a 0,9. Qualora il fattore medio mensile del prelievo risulti, da apposita misura, inferiore a quest'ultimo valore, il prezzo del kWh viene aumentato dell'1% per ogni centesimo di valore del fattore di potenza inferiore a 0,9. E' comunque in facoltà della impresa fornitrice di chiedere che l'utente modifichi il proprio impianto in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,9 il fattore di potenza medio mensile del prelievo.

b) - Il corrispettivo mensile di potenza è dovuto per tutti i mesi dell'anno per una potenza pari a quella contrattualmente impegnata.

L'utente ha facoltà di superare detto valore di una tolleranza pari al 20%: per i superi contenuti entro il suddetto limite di tolleranza viene corrisposto all'impresa fornitrice un compenso per kW, o frazione, pari a quello previsto in tariffa per la potenza impegnata, limitatamente al mese in cui si sia verificato il supero; nessun aumento si applica sul prezzo del kWh per l'energia prelevata con potenza superiore a quella impegnata.

Non è consentito alcun prelievo di potenza oltre il limite di tolleranza sopra specificato; è in facoltà dell'impresa fornitrice di limitare i prelievi di potenza entro il suddetto limite. Qualora l'utente superi il limite di tolleranza, la potenza impegnata si intende modificata aggiungendo ad essa, fino alla scadenza del ciclo annuale di fornitura, un valore pari alla differenza riscontrata tra la potenza effettivamente prelevata e il limite consentito per la tolleranza sopra precisata.

E' in facoltà dell'impresa fornitrice di limitare, mediante la installazione di adatto apparecchio amperometrico, la potenza a disposizione al 10% in più di quella impegnata, a meno che l'utente non richieda di fruire dell'intera tolleranza del 20%. Nel primo caso l'utente è tenuto al pagamento del corrispettivo di potenza per la sola potenza impegnata, anche se risulti che il prelievo effettivo abbia superato detta potenza impegnata.

c) - Qualora, in corso di contratto, dovesse concordarsi tra le parti un aumento della potenza impegnata, i corrispettivi tariffari dovranno essere riferiti alla nuova potenza impegnata.

#### 4) Norme di applicazione

a) - Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le imprese fornitrici sono tenute ad abbattere al livello delle tariffe unificate riportate al punto 1) del presente capitolo, le tariffe ed i prezzi in vigore superiori a tale livello.

Quando i prezzi in vigore risultino inferiori al livello delle predette tariffe unificate, le imprese fornitrici hanno facoltà di applicare le stesse tariffe unificate con i criteri di gradualità precisati al successivo comma b).

Nell'applicazione delle tariffe unificate gli utenti sono liberi di scegliere la tariffa a consumo libero o quelle per alta utilizzazione di cui al punto 1). Gli utenti che abbiano scelto queste ultime tariffe possono impegnare il valore di potenza che ritengano più conveniente, entro i limiti dei valori tabellari ivi indicati. L'opzione fra le due tariffe può essere esercitata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e, successivamente, ad ogni scadenza del ciclo annuale di fornitura.

Fino a che gli utenti non provvedano ad esercitare la scelta di cui sopra, le imprese fornitrici devono applicare la tariffa a consumo libero di cui al comma a) del punto 1), fatta eccezione per gli utenti, che già fruiscono di una tariffa a struttura binomia come successivamente definita, ai quali deve essere applicata la tariffa di tipo binomio di cui al comma b) dello stesso punto 1) con le norme di seguito precisate.

b) - Se l'applicazione delle tariffe unificate comporta un onere maggiore di quello risultante dall'applicazione delle tariffe in atto, devono essere osservati i criteri di gradualità di seguito indicati, tenendo presente che, agli effetti delle norme del presente paragrafo, si intende per corrispettivo di energia in atto il prezzo del kWh legalmente praticato più i sopraprezzi dovuti alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche in base alla regolamentazione in vigore al 31 dicembre 1959 (sopraprezzo termoelettrico di cui al provvedimento n. 275; sopraprezzo sulle forniture di illuminazione privata di cui al Capitolo II del provvedimento n. 348; sopraprezzi sulle forniture con potenza superiore a 30 kW di cui al Capitolo IV del provvedimento n. 620 e al provvedimento n. 823).

#### *Forniture regolate da tariffe a consumo libero*

Alle forniture regolate da tariffe a consumo libero, anche se con potenza superiore a 10 kW, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la quota fissa della tariffa unificata a consumo libero di cui al comma a) del punto 1). Per quanto riguarda il prezzo del kWh, si applica il corrispettivo della suddetta tariffa unificata qualora ciò comporti un aumento non superiore a L. 2 sul corrispettivo di energia della tariffa in atto. Se la differenza tra il prezzo del kWh della tariffa unificata ed il corrispettivo della tariffa in atto è superiore a L. 2, si applica il corrispettivo di energia della tariffa in atto aumentato di L. 2.

Dal 1° gennaio del 1962, e così pure dall'inizio di ogni semestre successivo, l'impresa fornitrice è autorizzata ad applicare un ulteriore aumento di L. 2 per kWh, fino a raggiungere i prezzi unificati.

#### *Forniture regolate da tariffe di tipo binomio*

Per tariffe di tipo binomio si intendono quelle che comportano il pagamento di una quota fissa mensile non inferiore a 200 lire per kW

o kVA a disposizione. Per le forniture con potenza superiore a 10 kW regolate da tariffe di tipo binomio, quando entrambi i corrispettivi della tariffa in atto siano inferiori a quelli corrispondenti della tariffa unificata, l'impresa fornitrice ha facoltà di allineare i corrispettivi della tariffa in atto ai valori tariffari immediatamente superiori dell'elenco in appresso riportato; ove peraltro si verifichi, per uno o per entrambi i corrispettivi, che la differenza tra il valore immediatamente superiore e il corrispettivo in atto sia minore della metà della differenza tra il valore tariffario successivo più alto e quello immediatamente superiore al corrispettivo in atto, l'impresa fornitrice ha la facoltà di applicare il valore tariffario più alto.

A partire dal 1° gennaio del 1962, e dal 1° gennaio degli anni successivi, è in facoltà della impresa fornitrice di applicare per entrambi i corrispettivi della tariffa i valori tariffari immediatamente superiori a quelli consentiti fino alle date predette, per raggiungere i corrispettivi della tariffa unificata.

Valori tariffari da adottare per il corrispettivo di potenza (lire per kW-mese):

300 - 450 - 600 - 800

Valori tariffari da adottare per il prezzo del kWh (lire per kWh):

— per potenza impegnata da 10 a 30 kW: 18 - 21 - 23 - 25  
— per potenza impegnata di oltre 30 kW: 14 - 17 - 19 - 21.

Quando la tariffa in atto sia uguale o superiore a quella unificata per uno dei due corrispettivi e inferiore per l'altro, l'impresa fornitrice è tenuta ad abbattere al valore unificato il corrispettivo più alto e ad applicare per l'altro corrispettivo le norme di cui ai precedenti capoversi.

Quando si applicano le disposizioni del presente comma, devono essere applicate anche le condizioni unificate di fornitura.

### CAPITOLO III

#### USI ELETTRODOMESTICI DIVERSI DALLA ILLUMINAZIONE

##### 1) *Tariffe per le forniture di energia elettrica per usi elettrodomestici diversi dall'illuminazione*

Le forniture per usi elettrodomestici possono essere utilizzate dall'utenza per alimentare tutte le applicazioni diverse dalla illuminazione, per qualsiasi potenza, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo (con la esclusione però di alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di pena).

L'utente può utilizzare la fornitura per uso elettrodomestico anche per alimentare applicazioni monofasi in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, o a scopi agricoli, purchè la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna

monofase per l'abitazione e i locali annessi e non superi complessivamente 10 kW. Quando non si verificano queste due condizioni, l'utente può ottenere la fornitura per uso elettrodomestico per le applicazioni che interessino i locali destinati ad abitazione, purchè l'energia destinata alle applicazioni diverse dalla illuminazione negli altri locali sia somministrata con separata fornitura di forza motrice alle tariffe di cui ai punti 1), 4) e 5) del successivo Capitolo V.

L'utente può alimentare con la fornitura per uso elettrodomestico anche i servizi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione, a condizione che richieda una sola fornitura con unico punto di consegna per le applicazioni domestiche ed i predetti servizi generali.

Le forniture di energia elettrica utilizzate per gli usi elettrodomestici diversi dalla illuminazione sono regolate dalle seguenti tariffe:

a) - Tariffe di tipo binomio:

prezzo del kWh L. 13,10

quota fissa mensile

lire

200	per potenza impegnata fino a kW 1
300	per potenza impegnata fino a kW 1,5
500	per potenza impegnata fino a kW 2,5
800	per potenza impegnata fino a kW 4.

Per le potenze impegnate superiori a 4 kW la quota fissa mensile viene aumentata di lire 200 per ciascun kW impegnato oltre il predetto valore.

b) - Tariffa a consumo libero:

Per le utenze che impegnino una potenza fino a 1,5 kW L. 100 di quota fissa mensile più L. 25 per ogni kWh consumato.

c) - Null'altro è dovuto dall'utente per nolo contatore, nolo presa, diritto di esazione e ogni altro diritto accessorio a qualunque titolo riscosso fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in aggiunta a quanto derivante dalle tariffe sopraindicate.

## 2) Forniture di energia elettrica per usi elettrodomestici con contratti di durata inferiore ad un anno

Per le forniture di energia per usi elettrodomestici a carattere temporaneo che non eccedano i quattro mesi, l'utente è tenuto a pagare le quote fisse di potenza limitatamente ad un semestre.

## 3) Condizioni di fornitura

a) - Il valore del fattore di potenza istantaneo, in corrispondenza del massimo carico, e quello medio mensile non devono essere inferiori a 0,9. Qualora, per le utenze con potenza impegnata superiore a 10 kW, il fattore di potenza medio mensile del prelievo risulti, da apposita misura, inferiore a questo valore, il prezzo del kWh viene aumentato dell'1% per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio inferiore a 0,9; detta maggiorazione non può essere richiesta alle utenze con potenza impegnata fino a 10 kW.

b) - I corrispettivi mensili di potenza sono dovuti per tutti i mesi dell'anno per una potenza pari a quella contrattualmente impegnata, salvo il caso delle forniture a carattere temporaneo che non eccedano i quattro mesi, di cui al precedente punto 2). Non sono ammessi prelievi di potenza oltre il valore contrattualmente impegnato. A tale scopo l'impresa fornitrice può limitare, con adatto dispositivo, la potenza a disposizione al valore della potenza impegnata.

c) - Nel caso in cui, in corso di contratto, dovesse concordarsi tra le parti un aumento della potenza impegnata, i corrispettivi tariffari dovranno essere riferiti alla nuova potenza impegnata.

#### 4) Norme di applicazione

a) - Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le imprese fornitrici sono tenute ad abbattere al livello delle tariffe unificate riportate a punto 1) del presente capitolo le tariffe ed i prezzi in vigore superiori a tale livello.

Quando i prezzi in vigore risultino inferiori al livello delle predette tariffe unificate, le imprese fornitrici hanno facoltà di applicare le stesse tariffe unificate con i criteri di gradualità precisati al successivo comma c).

Nell'applicazione delle tariffe unificate, gli utenti sono liberi di scegliere il tipo di tariffa, tra quelli indicati al punto 1), e il valore della potenza che essi ritengano più conveniente; la relativa opzione può essere esercitata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e, successivamente, ad ogni scadenza del ciclo annuale di fornitura.

b) - Fino a che gli utenti in atto non provvedano ad esercitare la scelta di cui sopra, le imprese fornitrici devono regolarsi come segue:

— All'utenza regolata da contratti di fornitura a minimo garantito, con potenza impegnata fino a kW o kVA 1,5, si applica la tariffa unificata a consumo libero o quella di tipo binomio a seconda che il consumo garantito non superi o sia maggiore del quantitativo di 20 kWh mensili. La tariffa unificata di tipo binomio deve essere applicata alla utenza con potenza impegnata superiore a kW o kVA 1,5.

— All'utenza regolata da contratti di fornitura a consumo libero, con potenza impegnata fino a kW o kVA 1,5, deve essere applicata la tariffa unificata a consumo libero di cui al punto 1) del presente capitolo. Qualora invece la potenza impegnata superi il valore di kW o kVA 1,5 deve essere applicata la tariffa unificata di tipo binomio, mantenendosi invariato il valore della potenza impegnata.

— All'utenza regolata da tariffa di tipo binomio deve essere applicata, fermo restando il valore della potenza impegnata, la tariffa unificata di tipo binomio di cui al punto 1) del presente capitolo.

c) - Le tariffe unificate devono essere applicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, secondo le norme di cui ai punti precedenti, quando il loro prezzo del kWh è uguale o inferiore a quello della tariffa in atto aumentato del sovrapprezzo termoelettrico (di cui al provvedimento n. 275).

Quando il prezzo del kWh della tariffa unificata, che deve essere applicata in base alle norme dei commi precedenti, sia superiore a quello della tariffa legalmente in atto aumentato dal sovrapprezzo termoelettrico, si applica il corrispettivo fisso della tariffa unificata e, per corrispettivo di energia, quello dei valori tariffari di seguito elencati

immediatamente superiore al corrispettivo in atto aumentato del sopraprezzo termoelettrico.

A partire dal 1° gennaio del 1962 e dal 1° gennaio degli anni successivi è in facoltà dell'impresa fornitrice di applicare i valori tariffari immediatamente superiori a quelli consentiti fino alle date predette, per raggiungere i corrispettivi previsti dalle tariffe unificate.

Valori tariffari da adottare per il prezzo del kWh (lire per kWh):

— quando sia applicabile la tariffa unificata a consumo libero:  
20 - 22 - 25

— quando sia applicabile la tariffa unificata di tipo binomio:  
9 - 11,50 - 13,10

Quando la fornitura in corso sia effettuata con tariffa a minimo garantito, agli effetti dell'applicazione delle norme predette, il prezzo in atto aumentato del sopraprezzo termoelettrico viene ridotto di un ammontare pari alla differenza tra la quota fissa mensile unificata e quella eventuale della tariffa in atto, divisa per il numero di kWh mensilmente garantiti.

Quando si applicano le disposizioni del presente comma, devono essere applicate anche le condizioni unificate di fornitura.

#### CAPITOLO IV

#### FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER USI PROMISCUI DI ILLUMINAZIONE ED ELETTRODOMESTICI NELLE ABITAZIONI PRIVATE

Le forniture di energia elettrica per usi promiscui di illuminazione ed elettrodomestici effettuate nelle abitazioni private vengono regolate, ai fini tariffari, dalle seguenti norme:

a) - L'energia utilizzata per uso promiscuo deve essere fatturata, per il quantitativo di energia attribuito alla illuminazione, in base alla tariffa per illuminazione privata di cui al Capitolo II, punto 1), comma a) del presente provvedimento, e, per il rimanente quantitativo, in base alle tariffe per uso elettrodomestico, di cui al Capitolo III dello stesso provvedimento.

b) - E' data facoltà agli utenti che impegnino una potenza fino a kW 1,5 di richiedere che l'energia attribuita all'uso elettrodomestico secondo quanto stabilito al successivo comma e) venga fatturata in base alla tariffa binomia, oppure in base a quella a consumo libero.

c) - Il quantitativo di energia elettrica da considerare come erogato per illuminazione privata deve essere determinato forfaitariamente in base ai valori fissati, ai fini fiscali, dalle convenzioni stipulate tra le imprese elettriche ed i competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. Quando il consumo totale dell'anno registrato dalla misura unica risulti inferiore al quantitativo suddetto, l'utente è tenuto a pagare soltanto l'energia effettivamente consumata e l'impresa fornitrice deve effettuare gli eventuali conguagli sugli addebiti già emessi.

Qualora le convenzioni stipulate tra le imprese elettriche e gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione prevedano, ai fini fiscali, il conguaglio mese per mese, le imprese elettriche devono attenersi a detta norma anche agli effetti della fatturazione.

d) - Quando l'utente impegni per uso elettrodomestico una potenza non superiore a 4 kW, la potenza da aggiungersi per uso di illuminazione si assume pari a 500 watt; quando l'utente impegni per il predetto uso elettrodomestico una potenza superiore a 4 kW, la potenza da aggiungersi per uso di illuminazione si assume pari a 1000 watt.

e) - Il quantitativo di energia per uso elettrodomestico viene ottenuto come differenza tra il totale dell'energia prelevata, registrato dalla misura unica, e il quantitativo attribuito alla illuminazione privata secondo quanto precisato al precedente comma c).

f) - Gli utenti hanno facoltà di scegliere due forniture separate per illuminazione ed usi elettrodomestici con due misure distinte, anche quando le due forniture vengano effettuate alla stessa tensione; così pure gli utenti hanno diritto di chiedere una unica fornitura promiscua con unica misura anche quando le tensioni di fornitura per illuminazione e per usi elettrodomestici siano diverse.

## CAPITOLO V

### FORZA MOTRICE, USI INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED AGRICOLI DIVERSI DALLA ILLUMINAZIONE

#### A) TARIFFE PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MOTRICE E PER USI INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED AGRICOLI DIVERSI DALLA ILLUMINAZIONE

Le tariffe per forniture di energia elettrica per forza motrice e per usi industriali, commerciali ed agricoli diversi dalla illuminazione, sono le seguenti:

1) - *Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata fino a 500 kW.*

a) - *Tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:*

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
— fino a 5 kW . . . . .	1140	14,30
— da oltre 5 a 10 kW . . . . .		12,30
— da oltre 10 a 20 kW . . . . .		10,50
— da oltre 20 a 100 kW . . . . .		9,80
— da oltre 100 a 500 kW . . . . .		9,50

b) - Tariffe di tipo binomio per utilizzazione ridotta fino a 20 kW:

<u>Potenza impegnata</u>	<u>Corrispettivo mensile di potenza per kW lire</u>	<u>Prezzo del kWh lire</u>
— fino a 5 kW . . . . .	570	19,20
— da oltre 5 a 10 kW . . . . }		17,20
— da oltre 10 a 20 kW . . . . }		15,50

c) - Tariffa a consumo libero fino a 5 kW:

- L. 200 per kW-mese
- L. 25 per ogni kWh consumato.

d) - Tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

<u>Potenza impegnata</u>	<u>Corrispettivo mensile di potenza per kW lire</u>	<u>Prezzo del kWh lire</u>
— fino a 5 kW . . . . .	1710	11,90
— da oltre 5 a 10 kW . . . . }		10,00
— da oltre 10 a 20 kW . . . . }		8,40
— da oltre 20 a 100 kW . . . . }		7,90
— da oltre 100 a 500 kW . . . . }		7,80

2) - Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata da oltre 500 fino a 3000 kW.

a) - Tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

<u>Potenza impegnata</u>	<u>Corrispettivo mensile di potenza per kW lire</u>	<u>Prezzo del kWh lire</u>
— da oltre 500 a 1000 kW . . . }	1140	8,70
— da oltre 1000 a 3000 kW . . . }		8,20

b) - Tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

<u>Potenza impegnata</u>	<u>Corrispettivo mensile di potenza per kW lire</u>	<u>Prezzo del kWh lire</u>
— da oltre 500 a 1000 kW . . . }	1710	7,10
— da oltre 1000 a 3000 kW . . . }		6,60

c) - Tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

<u>Potenza impegnata</u>	<u>Corrispettivo mensile di potenza per kW lire</u>	<u>Prezzo del kWh lire</u>
— da oltre 500 a 1000 kW . . /	1710	7,10
— da oltre 1000 a 3000 kW . . \		6,60

d) - Tariffe di tipo binomio per forniture limitate alle ore notturne:

<u>Potenza impegnata</u>	<u>Corrispettivo mensile di potenza per kW lire</u>	<u>Prezzo del kWh lire</u>
— da oltre 500 a 1000 kW . . /	280	7,10
— da oltre 1000 a 3000 kW . . \		6,60

3) - Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata superiore a 3000 kW.

a) - Tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

<u>Potenza impegnata</u>	<u>Corrispettivo mensile di potenza per kW lire</u>	<u>Prezzo del kWh lire</u>
— da oltre 3000 a 10000 kW . . /	1140	7,50
— oltre 10000 kW . . . . . \		7,30

b) - Tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

<u>Potenza impegnata</u>	<u>Corrispettivo mensile di potenza per kW lire</u>	<u>Prezzo del kWh lire</u>
— da oltre 3000 a 10000 kW . . /	1710	5,90
— oltre 10000 kW . . . . . \		5,70

Ai kWh assorbiti oltre i primi 6000 annui per ogni kW della potenza massima prelevata nell'anno — o della potenza impegnata se superiore a quella prelevata — si applicano i seguenti prezzi:

- da oltre 3000 a 10000 kW L. 5,30
- oltre 10000 kW L. 5,10

c) - Tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

<u>Potenza impegnata</u>	<u>Corrispettivo mensile di potenza per kW lire</u>	<u>Prezzo del kWh lire</u>
— da oltre 3000 a 10000 kW . . /	1710	) 5,90
— oltre 10000 kW . . . . . \		

-Ai kWh assorbiti oltre i primi 6000 annui per ogni kW della potenza massima prelevata nell'anno — o della potenza impegnata se superiore a quella prelevata — si applicano i seguenti prezzi:

- da oltre 3000 a 10000 kW L. 5,30
- oltre 10000 kW L. 5,10

d) - Tariffe di tipo binomio per forniture limitate alle ore notturne:

<u>Potenza impegnata</u>	<u>Corrispettivo mensile di potenza per kW lire</u>	<u>Prezzo del kWh lire</u>
— da oltre 3000 a 10000 kW . . /	280	) 5,90
— oltre 10000 kW . . . . . \		

4) Tariffe per forniture speciali di energia elettrica.

Le forniture di energia elettrica destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori, le cui caratteristiche di prelievo sono tali che gli strumenti, di normale impiego, che misurano l'energia e la potenza non siano in grado di dare indicazioni attendibili sui loro prelievi, vengono regolate con le tariffe unificate di tipo binomio per utilizzazione normale. La potenza alla quale è commisurato il corrispettivo fisso di dette tariffe deve essere determinata in base agli assorbimenti massimi effettuabili dai predetti apparecchi (valore della intensità di corrente corrispondente al massimo carico degli apparecchi utilizzatori, quando non si ricorra a speciali strumenti di misura wattmetrici tali da fornire indicazioni attendibili).

Per le forniture destinate all'alimentazione di apparecchi per i quali è possibile la misura dell'energia e della potenza con gli strumenti di normale impiego, promiscuamente con gli apparecchi considerati al precedente capoverso, la potenza alla quale è commisurato il corrispettivo fisso delle tariffe deve essere determinata tenendo conto, oltre che della potenza misurata, anche di quella accertata con i criteri di cui al precedente capoverso per gli apparecchi utilizzatori per i quali non è possibile la misura con gli strumenti di normale impiego.

5) Tariffe per forniture di energia elettrica per usi agricoli.

a) - Tariffe di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione normale:

<u>Potenza impegnata</u>	<u>Corrispettivo mensile di potenza per kW lire</u>	<u>Prezzo del kWh lire</u>
— fino a 5 kW . . . . .	800	10,40
— da oltre 5 a 10 kW . . . . .		8,80
— da oltre 10 a 20 kW . . . . .		7,80
— da oltre 20 a 100 kW . . . . .		7,50
— oltre 100 kW . . . . .		7,30

b) - Tariffe di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione ridotta:

<u>Potenza impegnata</u>	<u>Corrispettivo mensile di potenza per kW lire</u>	<u>Prezzo del kWh lire</u>
— fino a 5 kW . . . . .	400	16,10
— da oltre 5 a 10 kW . . . . .		14,50
— da oltre 10 a 20 kW . . . . .		13,50

Le tariffe di cui sopra si applicano in tutto il territorio nazionale per forniture di durata di almeno tre mesi consecutivi compresi nel periodo dal 1° marzo al 31 ottobre di ogni anno. La fornitura può avere inizio dal 1° o dal 16 di ogni mese e deve riguardare sempre un numero intero di mesi. Il periodo contrattuale di fornitura inizialmente convenuto può essere prorogato con continuità di mese in mese, purchè nell'ambito del periodo 1° marzo - 31 ottobre.

c) - Tariffe di tipo binomio per usi di azienda agricola:

<u>Potenza impegnata</u>	<u>Corrispettivo mensile di potenza per kW lire</u>		<u>Prezzo del kWh lire</u>	
	dall'1 4 al 30 9	dall'1 10 al 31 3	dall'1 4 al 30 9	dall'1/10 al 31/3
— fino a 5 kW	800	1140	10,40	14,30
— da oltre 5 a 10 kW			8,80	12,30
— da oltre 10 a 20 kW			7,80	10,50
— da oltre 20 a 100 kW			7,50	9,80

L'impegno minimo di potenza nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo viene fissato in kW 1 e quello minimo del periodo dal 1° aprile al 30 settembre in kW 5. La differenza tra l'impegno di potenza nei due periodi non può essere inferiore a kW 4. L'impegno di potenza nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre non può essere superiore a dieci volte l'impegno relativo al periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

Detta tariffa si applica a tutti gli usi di azienda agricola, ivi compresi l'irrigazione e gli usi elettrodomestici. E' data, peraltro, facoltà all'utente di stipulare separato contratto per forniture elettrodomestiche alle condizioni e norme di cui al Capitolo III del presente provvedimento.

d) - Tariffe di tipo binomio per lavorazioni stagionali agricole con potenza impegnata fino a 15 kW:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire					Prezzo del kWh lire
	1 mese	2 mesi	3 mesi	4 mesi	da 5 a 9 mesi	
— fino a 5 kW . . . . .	1700	1540	1370	1200	1140	14,30
— da oltre 5 a 15 kW . . . . .						12,30

Il contratto che regola le forniture cui si applicano le presenti tariffe può essere stipulato per un periodo annuo che va da un minimo di un mese ad un massimo di nove mesi consecutivi.

6) - *Tariffe per forniture di energia elettrica per uso di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.*

a) - Tariffa per forniture annuali notturne alle bonifiche da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

- corrispettivo di potenza: L. 230 per kW-mese
- corrispettivo di energia: L. 6,00 per kWh.

I corrispettivi della tariffa si intendono riferiti a media tensione non superiore a 50000 volt; per tensioni superiori a 50000 volt si applica uno sconto del 2%, e del 4% se la tensione di fornitura è superiore a 100000 volt.

b) - Tariffa per forniture stagionali notturne per irrigazione a Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

- corrispettivo di potenza: L. 250 per kW-mese
- corrispettivo di energia: L. 6,00 per kWh.

I corrispettivi della tariffa si intendono riferiti a media tensione non superiore a 50000 volt; per tensioni superiori a 50000 volt si applica uno sconto del 2%, e del 4% se la tensione di fornitura è superiore a 100000 volt.

La tariffa si applica alle forniture che si effettuano nel periodo tra il 1° marzo e il 31 ottobre: la fornitura può avere inizio dal 1° o dal 16 di ogni mese e deve riguardare sempre un numero intero di mesi consecutivi, con un minimo di tre; il periodo contrattuale di fornitura inizialmente convenuto può essere prorogato con continuità di mese in mese, purchè nell'ambito del periodo 1° marzo - 31 ottobre.

c) - Le tariffe per forniture notturne, di cui ai precedenti comma a) e b), si applicano alle forniture effettuate nelle ore comprese tra le 22 e le 6 del mattino successivo nei giorni dal lunedì al venerdì, nelle ore del sabato comprese fra le 13 e le 24 e in tutte le ore della domenica, fino alle 6 del mattino del lunedì successivo.

d) - Tariffa generale per forniture annuali alle bonifiche, da effettuarsi esclusivamente in media o in alta tensione:

- corrispettivo di potenza: L. 600 per kW-mese
- corrispettivo di energia: L. 6,80 per kWh.

I corrispettivi della tariffa si intendono riferiti a media tensione non superiore a 50000 volt; per tensioni superiori a 50000 volt si applica uno sconto del 2%, e del 4% se la tensione di fornitura è superiore a 100000 volt.

7) - *Tariffe per forniture di energia elettrica per forza motrice e per usi industriali e commerciali, diversi dalla illuminazione, di durata inferiore ad un anno.*

Le tariffe unificate di cui ai punti 1), 2) e 3) si applicano a forniture regolate da contratti annuali o che comprendano un numero intero di cicli annuali; per le forniture di durata inferiore ad un ciclo annuale regolate con tariffe di tipo binomio sia per utilizzazione normale o ridotta che per alta utilizzazione (escluse le tariffe per forniture di integrazione), a seconda della scelta fatta dall'utente, al corrispettivo totale annuo di potenza si applicano i seguenti sconti:

Durata del contratto	Sconto
8 mesi	10%
7 mesi	15%
6 mesi	20%
5 mesi	25%
4 mesi	30%
3 mesi	40%
2 mesi	55%
1 mese	75%

Resta invariato il prezzo del kWh delle tariffe stesse.

8) - *Tariffe per forniture di energia elettrica a carattere ricorrente per forza motrice e per usi industriali e commerciali diversi dalla illuminazione, di durata inferiore ad un anno.*

Qualora le forniture di durata inferiore ad un ciclo annuale, ma non inferiore a tre mesi, si ripetano nel corso di anni successivi e siano regolate da contratti di durata almeno triennale, gli sconti da

applicarsi al corrispettivo totale annuo di potenza delle tariffe di tipo binomio, sia per utilizzazione normale o ridotta che per alta utilizzazione (escluse le tariffe per forniture di integrazione), sono i seguenti:

Durata della fornitura	Sconto
9 mesi . . . . .	10%
8 mesi . . . . .	20%
7 mesi . . . . .	30%
6 mesi . . . . .	40%
5 mesi . . . . .	45%
4 mesi . . . . .	55%
3 mesi . . . . .	65%

Resta invariato il prezzo del kWh delle tariffe stesse.

9) - *Tariffe per forniture di energia elettrica per forza motrice e per usi industriali e commerciali diversi dalla illuminazione, con diverso impegno di potenza in due distinti periodi dell'anno.*

Per le forniture regolate da contratti di durata almeno triennale, che prevedano due diversi impegni di potenza in due distinti periodi dell'anno — di cui quello di minor durata non inferiore a tre mesi — si applicano le tariffe unificate di tipo binomio sia per utilizzazione normale o ridotta che per alta utilizzazione (escluse le tariffe per forniture di integrazione), a seconda della scelta fatta dall'utente: ai fini dell'applicazione del corrispettivo di potenza la fornitura viene trattata come la somma di due forniture, di cui una continua per tutto l'anno; con potenza impegnata pari a quella del periodo di bassa potenza, ed una di durata inferiore ad un anno a carattere ricorrente, alla quale si applicano le norme di cui al punto 8), con una potenza impegnata pari alla differenza tra le potenze impegnate nei periodi di alta e bassa potenza.

Ai fini dell'applicazione del prezzo del kWh delle tariffe unificate e delle relative condizioni di fornitura, si deve fare riferimento alla potenza complessivamente impegnata in ciascuno dei due periodi.

10) - *Tariffe per forniture di energia elettrica a carattere occasionale per forza motrice e per usi industriali.*

Per le forniture di energia elettrica di supero, per le quali la potenza messa a disposizione dell'utente risulti superiore a 1000 kW e che comunque siano effettuate per l'alimentazione di impianti utilizzatori con potenza installata superiore a 1000 kW, per le quali l'impegno di somministrare l'energia sia subordinato alla disponibilità dell'impresa fornitrice e la cui durata, nel corso dell'anno solare, non superi complessivamente i 150 giorni, si applicano i prezzi seguenti, per qualsiasi tensione di consegna:

— L. 3,80 per kWh, per una utilizzazione garantita, della potenza messa a disposizione, di 20 ore giornaliere, per ogni giorno in cui l'energia viene messa a disposizione;

- L. 4,30 per kWh, per una utilizzazione garantita, della potenza messa a disposizione, di 16 ore giornaliere, per ogni giorno in cui l'energia viene messa a disposizione;
- L. 4,90 per kWh, per una utilizzazione garantita, della potenza messa a disposizione, di 13 ore giornaliere, per ogni giorno in cui l'energia viene messa a disposizione.

11) - *Tariffe per forniture di energia elettrica a carattere occasionale per forza motrice e per usi industriali, di durata di almeno 180 giorni.*

Quando per le forniture di energia di supero di cui al precedente punto 10) l'impresa fornitrice si impegni per una durata complessiva di almeno 180 giorni nell'anno solare, pur restando all'impresa stessa la facoltà di ridurre la potenza a disposizione in caso di andamento idrologico sfavorevole, i prezzi stabiliti al precedente punto 10) per le rispettive garanzie di utilizzazione vengono aumentati del 12%.

12) - *Tariffe per forniture straordinarie di energia elettrica.*

Per le forniture temporanee di energia elettrica a carattere straordinario effettuate in occasione di fiere, spettacoli ambulanti e simili, le imprese elettriche non possono applicare una tariffa superiore a L. 240 kW-giorno per utilizzazioni fino a 12 ore giornaliere della potenza a disposizione e a L. 360 per kW-giorno per utilizzazioni superiori.

Le spese di allacciamento sostenute dalle imprese elettriche, in occasione delle citate forniture straordinarie, sono rimborsate al puro costo, previa dimostrazione delle singole voci di spesa.

13) - Null'altro è dovuto dall'utente per nolo contatore, nolo presa, diritto di esazione e ogni altro diritto accessorio a qualunque titolo riscosso fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in aggiunta a quanto derivante dalle tariffe sopraindicate.

#### B) CONDIZIONI DI FORNITURA

Quando vengono applicate le tariffe di cui al precedente paragrafo A) devono anche applicarsi le seguenti condizioni di fornitura:

a) - Il valore del fattore di potenza istantaneo, in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,8 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,6. Qualora il valore del fattore di potenza medio mensile del prelievo risulti, da apposita misura, inferiore a 0,8, per le utenze con potenza impegnata superiore a 10 kW, il prezzo del kWh viene maggiorato dell'1% per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio inferiore a 0,8. Detta maggiorazione non può essere richiesta per le utenze con potenza impegnata fino a 10 kW.

Qualora il fattore di potenza medio mensile del prelievo risulti inferiore a 0,6, l'utente è tenuto a modificare il proprio impianto per riportare a quest'ultimo valore il predetto fattore di potenza medio.

Per le forniture con potenza impegnata superiore a 30 kW è in facoltà dell'impresa fornitrice di richiedere che l'utente modifichi il proprio impianto in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,8 il fattore di potenza medio mensile del prelievo.

b) - Le tariffe unificate di cui al presente capitolo si riferiscono, laddove non altrimenti specificato, a forniture con consegna in bassa

tensione; ove la consegna venga effettuata in alta tensione, ai corrispettivi di potenza e di energia si applicano rispettivamente le riduzioni dell'8% per tensione fino a 50000 volt, del 10% per tensione da oltre 50000 fino a 100000 volt e del 12% per tensione superiore a 100000 volt.

e) - Per i contratti relativi ad utenze munite di un solo apparecchio utilizzatore, la potenza impegnata deve essere di valore pari a quella installata, mentre nel caso di più apparecchi utilizzatori è in facoltà dell'utente di scegliere la potenza impegnata che ritenga più conveniente, purchè non inferiore a quella dell'apparecchio di potenza massima.

d) - Fino al valore di 5 kW di potenza impegnata è consentito all'utente di frazionare l'impegno di potenza di 500 watt in 500 watt.

I corrispettivi mensili di potenza sono dovuti per tutti i mesi dell'anno per una potenza pari a quella contrattualmente impegnata, salvo quanto diversamente precisato per le tariffe di cui ai precedenti punti 5), 6) comma b), 7), 8), 9). Laddove non altrimenti specificato, gli utenti hanno facoltà di superare della potenza impegnata fino a un limite di tolleranza del 25% per potenza impegnata fino a 30 kW, del 20% con un minimo di 8 kW per potenza impegnata da oltre 30 e fino a 100 kW, del 15% con un minimo di 20 kW per potenza impegnata da oltre 100 e fino a 500 kW, del 10% con un minimo di 75 kW e un massimo di 500 kW per potenza impegnata oltre 500 kW.

Per i superi contenuti nei limiti della tolleranza è dovuto all'impresa fornitrice — limitatamente al mese in cui si è verificato il maggior prelievo di potenza e per ciascun kW — un corrispettivo di valore unitario pari a quello corrispondente alla potenza contrattualmente impegnata.

Per gli stessi utenti, laddove non altrimenti specificato, la potenza massima consentita viene fissata nella misura del 60% in più della potenza contrattualmente impegnata per impegni fino a 30 kW, del 50% con un minimo di 18 kW per impegni di potenza da oltre 30 e fino a 100 kW, del 40% con un minimo di 50 kW per impegni di potenza da oltre 100 e fino a 500 kW, del 25% con un minimo di 200 kW e un massimo di 1250 kW per impegni di potenza oltre 500 kW.

Per i superi contenuti tra i limiti di tolleranza stabiliti e i limiti del massimo prelievo consentito, è dovuto all'impresa fornitrice — limitatamente al mese in cui si è verificato il maggior prelievo di potenza e per ciascun kW — un corrispettivo di valore doppio rispetto a quello corrispondente alla potenza contrattualmente impegnata.

Non è consentito alcun prelievo di potenza oltre i limiti massimi sopra specificati. E' in facoltà dell'impresa fornitrice di limitare i prelievi di potenza ai valori massimi come sopra stabiliti.

Tuttavia, se fossero effettuati eventuali prelievi di potenza — di carattere eccezionale — in eccedenza ai limiti massimi sopraindicati, l'impresa fornitrice non può in alcun caso applicare per i maggiori prelievi di potenza, e relativamente al mese in cui questi si siano verificati, un corrispettivo unitario superiore a quello stabilito per i prelievi che eccedano la tolleranza e non superino il limite massimo consentito dal presente comma d).

Qualora l'utente abbia bisogno di effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza in eccedenza ai limiti massimi sopraindicati, l'utente stesso deve stipulare un nuovo contratto, senza attendere la scadenza di quello in corso, per adeguare la potenza alle necessità dei suoi prelievi.

Al fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, come potenza prelevata si assume il valore medio del prelievo effettuato nel periodo di 15 minuti primi consecutivi di maggior carico. Per le forniture con potenza impegnata superiore a 3000 kW, quando la potenza massima istantanea abbia superato di oltre il 10% il predetto valore medio, è in facoltà dell'impresa fornitrice di assumere come potenza prelevata il 90% della potenza massima istantanea; per le forniture con potenza impegnata maggiore di 500 e fino a 3000 kW è in facoltà dell'impresa fornitrice di assumere come potenza prelevata l'80% della potenza massima istantanea.

Il prezzo del kWh, per l'energia assorbita con potenza superiore a quella contrattuale, non subisce alcun aumento.

Per le forniture fino a 10 kW di potenza impegnata è in facoltà dell'impresa fornitrice di limitare, mediante la installazione di adatto apparecchio amperometrico, la potenza a disposizione al 10% in più di quella impegnata, a meno che l'utente non richieda di fruire dell'intera tolleranza e del limite massimo consentito sopra precisati. Nel primo caso l'utente è tenuto al pagamento del corrispettivo di potenza per la sola potenza impegnata, anche se risulti che il prelievo effettivo abbia superato detta potenza impegnata.

e) - Le tariffe per forniture di integrazione si applicano alle forniture effettuate ad utenti che abbiano altre disponibilità di energia elettrica derivanti sia da impianti autonomi di produzione che da acquisti da terzi, e che utilizzino l'energia acquistata:

— sia con smistamenti del carico tra i vari circuiti di alimentazione dei loro impianti utilizzatori, quando gli impianti di produzione autonoma o di terzi e quelli dell'impresa fornitrice non sono eserciti in parallelo;

— sia con l'esercizio in parallelo degli impianti autonomi o di terzi con le reti dell'impresa fornitrice.

Quando l'utente, che abbia altre disponibilità di energia elettrica come sopra definite, richieda una fornitura per alimentare impianti utilizzatori che non possano essere comunque connessi con i suoi impianti autonomi nè essere alimentati dall'energia di terzi, la fornitura stessa deve considerarsi normale e può essere effettuata alla tariffa scelta dall'utente secondo quanto precisato nelle norme generali di applicazione.

Quando si applicano le tariffe per forniture di integrazione la potenza prelevata non può comunque superare quella impegnata.

L'utente che richieda la fornitura per una potenza superiore a quella delle altre disponibilità (somma della potenza efficiente massima degli impianti di autoproduzione e della potenza massima fornita da terzi), ha facoltà di ottenere alla tariffa per utilizzazione normale una fornitura di base per una potenza a disposizione non superiore alla differenza tra la potenza massima messa complessivamente a disposizione dall'impresa fornitrice e quella derivante dalle altre disponibilità. In tal caso si considera afferente la fornitura di integrazione l'energia prelevata in eccedenza di potenza rispetto alla potenza massima a disposizione stabilita in contratto per la fornitura di base a tariffa per utilizzazione normale.

La potenza massima messa complessivamente a disposizione dall'impresa fornitrice, che non può essere comunque superata, risulta dalla somma della potenza massima a disposizione (potenza impegnata più tolleranza) della fornitura di base a tariffa per utilizzazione normale più la potenza impegnata della fornitura di integrazione.

f) - Le tariffe per forniture limitate alle ore notturne possono essere richieste per regolare l'intera fornitura di energia elettrica delle utenze i cui prelievi si effettuino solo nelle ore comprese tra le 22 e le 6 del mattino successivo nei giorni dal lunedì al venerdì, nelle ore del sabato comprese fra le 13 e le 24 e in tutte le ore della domenica, fino alle 6 del mattino del lunedì successivo.

Quando si applicano le tariffe per forniture limitate alle ore notturne, la potenza massima a disposizione viene fissata nella misura del 100% in più della potenza contrattualmente impegnata con un massimo di 5000 kW in più della potenza suddetta.

Per i superi contenuti nei limiti di tolleranza sopraindicati, è dovuto all'impresa fornitrice — limitatamente al mese in cui si è verificato il maggior prelievo di potenza e per ciascun kW — un corrispettivo unitario di valore pari a quello corrispondente alla potenza contrattualmente impegnata. E' inoltre in facoltà dell'utente di effettuare, nelle ore notturne sopra definite, prelievi di potenza superiori al valore massimo prima precisato, purchè ne abbia dato preavviso all'impresa fornitrice almeno 15 giorni prima ed abbia dalla stessa ricevuto benestare anche agli effetti della portata delle opere di derivazione dalla rete per l'alimentazione dell'impianto dell'utente. Anche in questo caso per la maggior potenza prelevata rispetto a quella impegnata è dovuto all'impresa fornitrice un corrispettivo unitario di valore pari a quello corrispondente alla potenza impegnata.

Anche il prezzo del kWh, per l'energia prelevata con potenza superiore a quella contrattualmente impegnata, in entrambi i casi, non subisce alcun aumento.

La tariffa per forniture limitate alle ore notturne può essere richiesta anche dalle utenze alle quali sia effettuata una fornitura continua per utilizzazione normale o per alta utilizzazione, limitatamente in tal caso alla parte di fornitura afferente l'aliquota della potenza prelevata nelle ore definite notturne che ecceda la potenza relativa alla fornitura continua. La potenza da fatturare alla tariffa per forniture limitate alle ore notturne viene mensilmente assunta pari alla differenza tra la potenza massima prelevata nel mese in ore definite notturne e la potenza massima prelevata nelle altre ore (o contrattualmente impegnata per la fornitura continua, se la potenza massima prelevata in ore diurne fosse inferiore a quella impegnata).

Ove la potenza prelevata da attribuire alla tariffa per forniture limitate alle ore notturne risulti inferiore a quella impegnata a quest'ultima tariffa, l'impresa fornitrice ha facoltà di fatturare comunque il corrispettivo di potenza commisurato alla potenza contrattualmente impegnata a detta tariffa.

Qualora l'utente abbia scelto per la fornitura continua la tariffa per normale utilizzazione, il consumo di energia da fatturare alla tariffa per forniture limitate alle ore notturne, viene stabilito ripartendo mensilmente il consumo effettuato nelle ore in cui si applica quest'ultima tariffa tra la fornitura continua e la fornitura alla tariffa medesima nella stessa proporzione in cui vengono attribuite alle due forniture le potenze prelevate.

g) - Nel caso in cui, in corso di contratto, dovesse concordarsi tra le parti un aumento della potenza impegnata, i corrispettivi tariffari dovranno essere riferiti alla nuova potenza impegnata.

### C) NORME DI APPLICAZIONE

#### 1) *Norme generali.*

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le imprese fornitrici sono tenute ad abbattere al livello delle tariffe unificate di cui al presente capitolo le tariffe ed i prezzi in vigore superiori a tale livello.

Quando i prezzi in vigore risultino inferiori al livello delle predette tariffe unificate, le imprese fornitrici — tenuto conto delle norme di cui in appresso — hanno facoltà di applicare le tariffe unificate stesse con i criteri di gradualità stabiliti al successivo punto 3).

Nell'applicazione delle tariffe unificate, gli utenti di forza motrice e per usi industriali e artigiani sono liberi di scegliere il tipo di tariffa più conveniente — per utilizzazione normale o ridotta, per alta utilizzazione, a consumo libero — tra quelli indicati nel presente capitolo, con la esclusione delle tariffe per forniture per usi agricoli e ai Consorzi di bonifica di cui rispettivamente ai punti 5) e 6) del paragrafo A), riservate, in aggiunta alle altre, le prime agli utenti che utilizzano esclusivamente l'energia elettrica per tali usi, le seconde ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; sono parimenti escluse le tariffe per forniture di integrazione, di cui al paragrafo A), punto 1), comma d); punto 2), comma c); punto 3), comma c), la cui applicazione è disciplinata dalle norme del comma e) del paragrafo B).

Gli utenti che impiegano l'energia elettrica per usi commerciali, che non rientrano nella definizione relativa agli usi elettrodomestici di cui al Capitolo III, possono scegliere una delle tariffe indicate al punto 1), comma a), b) e c) del paragrafo A).

Gli utenti che impiegano l'energia elettrica per effetti scenici di qualsiasi genere nelle rappresentazioni teatrali, per le riprese cinematografiche e televisive e per l'alimentazione di lampade di proiezione possono scegliere una delle tariffe indicate al punto 1) comma a), b) e c) del paragrafo A).

La scelta del tipo di tariffa può essere effettuata dagli utenti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e, in tal caso, le imprese elettriche sono tenute ad effettuare i conseguenti congruagli sugli addebiti già emessi.

Gli utenti hanno altresì la facoltà, all'atto di ogni scadenza del ciclo annuale di fornitura, di optare per un diverso tipo di tariffa e di variare il valore della potenza impegnata, secondo quanto ritengano più conveniente, rispettando tuttavia, per quest'ultima, le particolari norme previste nelle condizioni di fornitura di cui al presente capitolo.

#### 2) *Norme transitorie.*

1) - *Norme per la determinazione della potenza per le forniture in corso*

a) - Per le forniture in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, alle quali si applicano le tariffe unificate, viene mantenuta immutata la potenza massima a disposizione risultante in contratto o — se essa non è indicata — quella risultante dalle norme del presente punto 2).

b) - Se il contratto non indica la potenza massima a disposizione, questa si assume di valore pari a quella installata per le utenze che

abbiano installato solo un apparecchio utilizzatore; quando sia installato più di un apparecchio utilizzatore si assume come potenza massima a disposizione il 75% di quella installata o quella installata nell'apparecchio utilizzatore di massima potenza, se superiore. Quando si applicano le disposizioni del presente comma *b)*, è in facoltà dell'utente di chiedere che la potenza a disposizione sia assunta pari a quella installata.

*c)* - Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'utente cui si applicano le tariffe unificate ha facoltà di fissare la potenza impegnata al valore che riterrà più conveniente, purchè non superiore nè alla potenza massima a disposizione nè a quella impegnata, se quest'ultima è indicata in contratto. Ove la somma della potenza impegnata fissata dall'utente più il margine di tolleranza e di supero stabilito al comma *d)* del precedente paragrafo *B)* superi la potenza a disposizione, detto margine viene ridotto in modo tale che la somma della potenza impegnata più il margine stesso sia uguale alla potenza a disposizione.

*d)* - Fino a che l'utente, facendo uso della facoltà di cui alle norme generali del precedente punto *1)* ed al precedente comma *c)*, non abbia precisato il valore di potenza che intende impegnare, l'impresa fornitrice deve assumere la potenza impegnata di valore tale che, sommata alla tolleranza più il supero stabiliti al citato comma *d)* del precedente paragrafo *B)*, riproduca la potenza a disposizione.

*e)* - Agli utenti che abbiano in atto alla data di entrata in vigore del presente provvedimento una delle tariffe unificate di cui al Capitolo III, paragrafo *C)*, comma *a)*, *b)* e *c)* del provvedimento n. 348, o una di quelle da esse derivate, oppure una delle tariffe di cui al Capitolo V, paragrafo *1)* comma *a)* del provvedimento n. 620, si applica la nuova tariffa unificata corrispondente del presente provvedimento, mantenendo invariati la potenza impegnata, la potenza massima a disposizione e la tolleranza più il supero in atto, salvo quanto è stato stabilito nei commi *b)* e *c)* del presente punto *2)*. Nel caso di utenti che abbiano in atto alla data di entrata in vigore del presente provvedimento una delle tariffe unificate di cui al comma *d)* del paragrafo *C)*, Capitolo III dello stesso provvedimento n. 348, o una di quelle da esse derivate, si assume come potenza massima a disposizione quella in atto e si seguono per il resto le norme di cui al precedente comma *d)*.

#### *II) - Norme per la determinazione del tipo di tariffa da applicarsi per le forniture in corso*

Fino a che gli utenti in atto alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non provvedano ad esercitare la scelta del tipo di tariffa e del valore della potenza, le imprese fornitrici devono attenersi alle seguenti norme:

*a)* - All'utenza<sup>1</sup> regolata da tariffe di tipo binomio si applicano le tariffe di tipo binomio previste per le corrispondenti forniture ai punti *1)*, *2)*, *3)* e *5)* del paragrafo *A)* del presente Capitolo. Alle utenze con potenza impegnata fino a 20 kW deve essere applicata la tariffa per utilizzazione ridotta o quella per utilizzazione normale, a seconda che il rapporto tra il corrispettivo mensile di potenza ed il prezzo del kWh della tariffa in atto non superi 50 o sia maggiore di detto valore. Alle utenze con potenza impegnata maggiore di 500 kW viene applicata la tariffa per utilizzazione normale o quella per alta utilizzazione, a seconda che il predetto rapporto non superi 180 o sia maggiore di tale valore.

b) - All'utenza di forza motrice e per usi industriali e commerciali diversi dalla illuminazione, regolata da tariffe di tipo a minimo garantito viene applicata:

— per le forniture con potenza impegnata fino a 5 kW, la tariffa a consumo libero di cui al comma c) del punto 1), del paragrafo A), quando il consumo contrattualmente garantito non supera 70 ore di utilizzazione mensile della potenza impegnata; la tariffa di tipo binomio per utilizzazione ridotta di cui al comma b) dello stesso punto 1), quando il consumo contrattualmente garantito supera 70 ore e non 120 ore di utilizzazione mensile della potenza impegnata; la tariffa di tipo binomio per utilizzazione normale di cui al comma a) dello stesso punto 1); quando il consumo contrattualmente garantito supera 120 ore di utilizzazione mensile della potenza impegnata;

— per le forniture con potenza impegnata di oltre 5 kW e fino a 20 kW, la tariffa di tipo binomio per utilizzazione ridotta di cui al comma b) del punto 1), del paragrafo A) quando il consumo contrattualmente garantito non supera 120 ore di utilizzazione mensile della potenza impegnata e la tariffa di tipo binomio per utilizzazione normale di cui al comma a) dello stesso punto 1) nel caso contrario;

— per le forniture con potenza impegnata di oltre 20 kW e fino a 500 kW, la tariffa di tipo binomio per utilizzazione normale di cui al comma a) del punto 1) del paragrafo A);

— per le forniture con potenza impegnata di oltre 500 kW, la tariffa di tipo binomio per utilizzazione normale di cui al comma a) del punto 2), del paragrafo A), o rispettivamente al comma a) del punto 3), quando il consumo contrattualmente garantito non supera 375 ore mensili della potenza impegnata e la tariffa di tipo binomio per alta utilizzazione, di cui al comma b) del punto 2), del paragrafo A), o rispettivamente al comma b) del punto 3), dello stesso paragrafo, nel caso contrario.

c) - All'utenza per usi irrigui, regolata da tariffe di tipo a minimo garantito viene applicata:

— per le forniture con potenza impegnata fino a 20 kW, la tariffa di tipo binomio per utilizzazione ridotta di cui al comma b) del punto 5), del paragrafo A), quando il consumo contrattualmente garantito non supera 70 ore di utilizzazione mensile della potenza impegnata e la tariffa di tipo binomio per utilizzazione normale di cui al comma a) dello stesso punto 5), nel caso contrario;

— per le forniture con potenza impegnata di oltre 20 kW, la tariffa di tipo binomio per utilizzazione normale di cui al comma a) del predetto punto 5).

d) - All'utenza di forza motrice e per usi industriali e commerciali diversi dalla illuminazione, regolata da tariffe di tipo a consumo libero viene applicata:

— per le forniture con potenza impegnata fino a 5 kW, la tariffa a consumo libero di cui al comma c) del punto 1) del paragrafo A);

— per le forniture con potenza impegnata superiore a 5 kW e fino a 20 kW, la tariffa binomia per utilizzazione ridotta di cui al comma b) dello stesso punto 1);

— per le forniture con potenza impegnata di oltre 20 kW, la tariffa di tipo binomio per utilizzazione normale di cui al comma a) del punto 1), o rispettivamente dei punti 2) e 3) del paragrafo A).

Agli effetti delle norme del presente comma, si considerano a consumo libero le tariffe che comportano una quota fissa mensile non superiore a 200 lire per ogni kW messo a disposizione.

e) - All'utenza che utilizza l'energia elettrica per lavorazioni stagionali agricole con potenza impegnata fino a 15 kW, regolata da tariffe di qualsiasi tipo, viene applicata la tariffa di tipo binomio di cui al comma d) del punto 5) del paragrafo A).

III) Se l'utente in atto fa uso, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, della facoltà di scelta sia del tipo di tariffa che del valore della potenza, di cui al punto 1) delle presenti norme di applicazione, l'impresa fornitrice è tenuta ad effettuare i conseguenti congruagli sugli addebiti già emessi.

### 3) *Gradualità di applicazione.*

Per le forniture regolate da tariffe che comportino un onere complessivo per l'utente superiore o uguale a quello che risulta dall'applicazione delle nuove tariffe unificate, l'impresa fornitrice è tenuta ad applicare immediatamente le tariffe unificate, con i criteri stabiliti al precedente punto 2), e le relative condizioni unificate di fornitura.

Nel caso in cui le tariffe unificate comportino, invece, un maggiore onere rispetto alle tariffe in atto, l'impresa fornitrice è tenuta ad applicare le tariffe unificate con la gradualità stabilita al presente punto 3). Agli effetti delle presenti norme di applicazione si precisa che per corrispettivo di energia delle tariffe in atto, e per prezzo in atto per le forniture a minimo garantito, si intende il prezzo del kWh aumentato di tutti i sopraprezzi dovuti alla Cassa congruaglio per le tariffe elettriche, in base alla regolamentazione in vigore al 31 dicembre 1959 (sopraprezzo termoelettrico di cui al provvedimento n. 275, sopraprezzo per le forniture con potenza superiore a 30 kW di cui al provvedimento n. 620, Capitolo IV, e sopraprezzo di cui al provvedimento n. 823).

#### 1) - *Forniture con potenza impegnata fino a 500 kW.*

##### a) - *Forniture a tariffa binomia.*

Quando entrambi i corrispettivi della tariffa in atto siano inferiori a quelli corrispondenti della tariffa unificata, l'impresa fornitrice ha facoltà di allineare i corrispettivi della tariffa in atto ai valori tariffari ad essi immediatamente superiori, tra quelli elencati di seguito, per il tipo di tariffa che è tenuta ad applicare secondo quanto stabilito al precedente punto 2). Ove peraltro si verifichi, per uno o per entrambi i corrispettivi, che la differenza tra il valore tariffario immediatamente superiore tra quelli elencati ed il corrispettivo della tariffa in atto sia minore della metà della differenza tra il valore tariffario successivo più alto e quello immediatamente superiore al corrispettivo in atto, l'impresa fornitrice ha facoltà di applicare il valore tariffario più alto.

A partire dal 1° gennaio del 1962 e dal 1° gennaio degli anni successivi è in facoltà dell'impresa fornitrice di applicare i valori tariffari immediatamente superiori a quelli consentiti fino alle date predette, per raggiungere i corrispettivi previsti dalle tariffe unificate.

Quando la tariffa in atto sia uguale o superiore a quella unificata per uno dei due corrispettivi e inferiore per l'altro, l'impresa fornitrice è tenuta ad abbattere al valore unificato il corrispettivo più alto e ad applicare per l'altro corrispettivo le norme di cui ai precedenti capoversi.

Valori tariffari da applicare per il corrispettivo di potenza e per quello di energia per i diversi tipi di tariffa.

Tariffe per utilizzazione normale con potenza impegnata fino a 500 kW:

— Valori tariffari per il corrispettivo di potenza (lire per kW-mese):

680 - 820 - 990 - 1140

— Valori tariffari per il corrispettivo di energia (lire per kWh):

Scaglione di potenza

— fino a	5 kW	. . . . .	8,60 - 10,20 - 12,30 - 14,30
— da oltre	5 a 10 kW	. . . . .	7,40 - 8,80 - 10,60 - 12,30
— da oltre	10 a 20 kW	. . . . .	6,30 - 7,60 - 9,10 - 10,50
— da oltre	20 a 100 kW	. . . . .	5,90 - 7,10 - 8,40 - 9,80
— da oltre	100 a 500 kW	. . . . .	5,70 - 6,30 - 8,10 - 9,50

Tariffe per utilizzazione ridotta con potenza impegnata fino a 20 kW:

— Valori tariffari per il corrispettivo di potenza (lire per kW-mese):

340 - 440 - 570

— Valori tariffari per il corrispettivo di energia (lire per kWh):

Scaglione di potenza

— fino a	5 kW	. . . . .	12,50 - 15,60 - 19,20
— da oltre	5 a 10 kW	. . . . .	11,20 - 14,00 - 17,20
— da oltre	10 a 20 kW	. . . . .	10,10 - 12,50 - 15,50

Tariffe per forniture di integrazione:

— Valori tariffari per il corrispettivo di potenza (lire per kW-mese):

1200 - 1440 - 1710

— Valori tariffari per il corrispettivo di energia (lire per kWh):

Scaglione di potenza

— fino a	5 kW	. . . . .	8,30 - 10,00 - 11,90
— da oltre	5 a 10 kW	. . . . .	7,00 - 8,40 - 10,00
— da oltre	10 a 20 kW	. . . . .	5,90 - 7,10 - 8,40
— da oltre	20 a 100 kW	. . . . .	5,50 - 6,60 - 7,90
— da oltre	100 a 500 kW	. . . . .	5,40 - 6,50 - 7,80

Tariffe per usi irrigui per utilizzazione normale:

— Valori tariffari per il corrispettivo di potenza (lire per kW-mese):

560 - 670 - 800

— Valori tariffari per il corrispettivo di energia (lire per kWh):

Scaglione di potenza

— fino a	5 kW	. . . . .	7,50 - 9,00 - 10,40
— da oltre	5 a 10 kW	. . . . .	6,30 - 7,60 - 8,80

— da oltre 10 a 20 kW . . . . .	5,60 - 6,70 - 7,80
— da oltre 20 a 100 kW . . . . .	5,30 - 6,40 - 7,50
— oltre 100 kW . . . . .	5,10 - 6,10 - 7,30

*Tariffe per usi irrigui per utilizzazione ridotta:*

— Valori tariffari per il corrispettivo di potenza (lire per kW-mese):  
300 - 350 - 400

— Valori tariffari per il corrispettivo di energia (lire per kWh):

Scaglione di potenza

— fino a 5 kW . . . . .	11,30 - 13,50 - 16,10
— da oltre 5 a 10 kW . . . . .	10,20 - 12,20 - 14,50
— da oltre 10 a 20 kW . . . . .	9,50 - 11,30 - 13,50

*b) - Forniture con tariffe a minimo garantito.*

Quando la tariffa in atto sia del tipo a minimo garantito, l'impresa fornitrice è tenuta ad applicare la tariffa unificata se il prezzo da essa risultante per il consumo contrattualmente garantito è inferiore a quello in atto maggiorato del 10%; il prezzo in atto deve tener conto anche dell'incidenza di eventuali quote fisse e noli contatore.

Se il prezzo, come sopra risultante, è superiore a quello in atto maggiorato del 10%, si applicano le tariffe unificate con la gradualità precisata al precedente comma a) quando la tariffa unificata applicabile sia di tipo binomio, e al successivo comma c), quando sia applicabile la tariffa a consumo libero.

In particolare, nel caso di applicazione di tariffa binomia, l'impresa fornitrice è tenuta, di norma, ad adottare per il corrispettivo di potenza il valore tariffario più basso tra quelli indicati al precedente comma a) per la corrispondente tariffa.

Il corrispettivo di energia, agli effetti delle norme di gradualità di applicazione, viene assunto pari al corrispettivo della tariffa in atto maggiorato del 10% e diminuito di un ammontare pari alla differenza, divisa per il numero delle ore di utilizzazione contrattualmente garantite, tra il valore tariffario adottato come corrispettivo di potenza e gli eventuali oneri in atto per quota fissa e nolo contatore, riferiti ad ogni kW impegnato. Qualora il corrispettivo così calcolato risulti superiore, al corrispettivo di energia della tariffa unificata, è in facoltà dell'impresa fornitrice di adottare per il corrispettivo di potenza il valore tariffario che renda il corrispettivo di energia, convenzionalmente calcolato secondo le norme che precedono, uguale o immediatamente inferiore a quello unificato.

Quando la tariffa unificata applicabile sia di tipo a consumo libero, si segue il criterio sopra esposto per il confronto del corrispettivo di energia della tariffa in atto con i valori tariffari indicati al seguente comma c).

*c) - Forniture con tariffa a consumo libero.*

Quando, in base alle disposizioni del precedente punto 2), la tariffa unificata da adottare sia di tipo a consumo libero, l'impresa fornitrice è tenuta ad applicare immediatamente la tariffa unificata corrispondente, ove essa comporti una riduzione del corrispettivo di energia.

Quando il corrispettivo di energia della tariffa in atto sia inferiore a quello della tariffa unificata, l'impresa fornitrice può applicare il corrispettivo fisso della tariffa unificata e per corrispettivo di energia quello tra i valori tariffari di seguito elencati immediatamente superiore al corrispettivo in atto. E' peraltro in facoltà dell'impresa fornitrice di applicare il valore tariffario successivo più alto nel caso in cui la differenza tra quello immediatamente superiore e il corrispettivo in atto sia minore della metà della differenza tra il valore tariffario successivo più alto e quello immediatamente superiore.

A partire dal 1° gennaio del 1962 e dal 1° gennaio degli anni successivi è in facoltà dell'impresa fornitrice di applicare il valore tariffario immediatamente superiore a quello consentito fino alle date predette, per raggiungere il corrispettivo unificato.

Valori tariffari da adottare per il corrispettivo di energia (lire per kWh):

17,50 - 21,00 - 25,00

*d) -* Quando si applicano le disposizioni di cui ai precedenti comma *a)*, *b)* e *c)*, devono essere applicate anche le condizioni unificate di fornitura.

*II) - Forniture con potenza impegnata superiore a 500 kW.*

Per le forniture con potenza impegnata superiore a 500 kW, l'impresa fornitrice ha la facoltà di applicare la tariffa unificata dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento quando la tariffa stessa non comporti per l'utente un aumento superiore al 12% rispetto all'onere derivante dall'applicazione dei corrispettivi in atto.

Qualora l'applicazione della tariffa unificata comporti un aumento superiore al 12%, l'impresa fornitrice ha la facoltà di applicare, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un aumento del 12% se il livello del prezzo in atto è superiore all'80% di quello della tariffa unificata o un aumento del 20% in caso contrario.

Le tariffe unificate possono venire raggiunte con ulteriori aumenti, a partire dal 1° gennaio del 1962 e dal 1° gennaio degli anni successivi; detti aumenti possono essere effettuati nella misura massima del 20% finchè il livello del prezzo cui si applica l'aumento non supera l'80% del livello della tariffa unificata, mentre devono essere limitati al 12% in caso contrario.

Fino a quando l'impresa fornitrice, in base alla norma precedente, non può applicare la tariffa unificata, vengono mantenute in vigore le condizioni di fornitura contrattuali. E' però in facoltà dell'utente, in occasione della prima applicazione del provvedimento o dei successivi adeguamenti periodici del prezzo, di ottenere, a seguito di domanda scritta motivata, l'applicazione immediata di una qualunque delle tariffe unificate, secondo quanto ritenga più conveniente — così come indicato nelle precedenti norme generali — e delle relative condizioni di fornitura.

## CAPITOLO VI

### FORNITURE ALLE IMPRESE CHE RIVENDONO L'ENERGIA

#### A) FORNITURE CORRISPONDENTI ALL'INTERO FABBISOGNO DEL RIVENDITORE

##### 1) - Forniture a piccoli rivenditori.

Per le forniture corrispondenti all'intero fabbisogno annuo di rivenditori che immettono in rete nel corso dell'anno non più di 150.000 kWh è stabilita la seguente tariffa:

- quota fissa mensile (indipendente dalla potenza) L. 1000
- prezzo del kWh . . . . . L. 11,30

I corrispettivi di tariffa sono relativi a forniture in bassa tensione; alle forniture eseguite in alta tensione si applica una riduzione dell'8% sui corrispettivi di tariffa.

##### 2) - Forniture agli altri rivenditori.

Il prezzo che le imprese fornitrici sono autorizzate ad applicare alle forniture corrispondenti all'intero fabbisogno annuo di rivenditori che immettono in rete nel corso dell'anno più di 150.000 kWh, è definito dalle norme seguenti.

a) - Per la determinazione di detto prezzo si fa riferimento ai quantitativi di energia elettrica venduta nell'anno dalla impresa rivenditrice, considerando separatamente le seguenti categorie di fornitura:

- illuminazione pubblica;
- illuminazione privata;
- usi elettrodomestici diversi dalla illuminazione;
- forza motrice e usi diversi (compresi usi agricoli) fino a 30 kW;
- forniture da oltre 30 e fino a 500 kW;
- forniture da oltre 500 e fino a 3000 kW;
- forniture oltre 3000 kW.

Le forniture di energia elettrica per usi proraiscui di illuminazione ed elettrodomestici effettuate alle abitazioni private vengono censite nelle due voci della illuminazione privata e degli usi elettrodomestici diversi dalla illuminazione; nella prima voce viene classificata quella parte dell'energia venduta che, in base alle convenzioni stipulate tra le imprese elettriche ed i competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, viene assoggettata all'imposta erariale gravante sulla illuminazione privata, mentre tutto il restante consumo afferente le forniture promiscue viene classificato nella seconda voce.

b) - Nel caso di forniture a rivenditori che immettono in rete nel corso dell'anno più di 10 milioni e fino a 30 milioni di kWh, all'impresa fornitrice viene attribuito, per ogni kWh fornito al rivenditore, un prezzo pari alla media ponderata delle aliquote di seguito indicate per ogni singola categoria di fornitura (aliquote espresse in lire per kWh per le categorie della illuminazione privata e degli usi elettrodomestici diversi dalla illuminazione, e in percento del ricavo medio virtuale del rivenditore, a tariffe unificate, per kWh venduto per le restanti categorie di fornitura);

	lire per kWh
— illuminazione privata . . . . .	11,20
— usi elettrodomestici diversi dalla illuminazione . . . . .	8,10
	Percento del ricavo medio virtuale a tariffe unificate per kWh venduto
— illuminazione pubblica . . . . .	65%
— forza motrice e usi diversi (compresi gli usi agricoli) fino a 30 kW . . . . .	52%
— forniture da oltre 30 a 500 kW . . . . .	70%
— forniture da oltre 500 a 3000 kW . . . . .	86%
— forniture oltre 3000 kW . . . . .	90%

Per ricavo medio virtuale alle tariffe unificate per ciascuna categoria di fornitura si intende quello ottenibile dal rivenditore con l'applicazione delle tariffe unificate stesse, alle singole categorie di fornitura; il ricavo medio risultante dai bilanci unificati per le predette categorie viene pertanto corretto qualora il rivenditore effettui vendite — ad enti comunali o ad altri — a prezzi inferiori a quelli unificati.

Il prezzo da pagarsi all'impresa fornitrice per ogni kWh fornito al rivenditore nell'anno si ottiene moltiplicando l'aliquota indicata in corrispondenza di ogni categoria di fornitura per i kWh venduti all'utenza di detta categoria, sommando i prodotti così ottenuti e dividendo la somma per il quantitativo totale di energia venduto e relativo alle categorie predette.

c) - Il prezzo risultante dal precedente comma b) viene ridotto per i rivenditori che immettono in rete nell'anno più di 30 milioni di kWh, con l'applicazione dei seguenti sconti:

- dell'1% per le forniture a rivenditori che immettono in rete più di 30 milioni e fino a 60 milioni di kWh annui;
- del 2% per le forniture a rivenditori che immettono in rete più di 60 e fino a 80 milioni di kWh annui;
- del 3% per le forniture a rivenditori che immettono in rete più di 80 milioni di kWh annui.

d) - Per le forniture a rivenditori che immettono in rete oltre 150.000 e fino a 10 milioni di kWh annui, i valori della tabella di cui al comma b) vengono modificati come segue:

	lire per kWh
— illuminazione privata . . . . .	10,30
— usi elettrodomestici diversi dalla illuminazione . . . . .	7,50
	Percento del ricavo medio virtuale a tariffe unificate per kWh venduto
— illuminazione pubblica . . . . .	60%
— forza motrice e usi diversi (compresi gli usi agricoli) fino a 30 kW . . . . .	48%
— forniture da oltre 30 a 500 kW . . . . .	65%
— forniture da oltre 500 a 3000 kW . . . . .	80%
— forniture oltre 3000 kW . . . . .	90%

e) - I prezzi risultanti dalle disposizioni dei precedenti comma b), c) e d) sono riferiti a forniture effettuate a media tensione non superiore a 50 kV; nel caso di forniture a tensione maggiore di 50 kV, ai prezzi predetti si applica uno sconto del 2%; lo sconto viene portato al 4% se la tensione di fornitura supera i 100 kV. Quando eccezionalmente la fornitura venga effettuata in bassa tensione, i prezzi risultanti dalle predette disposizioni vengono aumentati dell'8%.

#### B) FORNITURE CORRISPONDENTI A UNA PARTE DEL FABBISOGNO DEL RIVENDITORE

1) - Il prezzo che può essere applicato alle forniture effettuate a imprese che rivendono l'energia, quando la fornitura riguardi una parte del fabbisogno annuo del rivenditore, viene calcolato facendo riferimento:

— alle disposizioni del precedente paragrafo A);

— alla potenza massima con cui l'energia fornita è stata prelevata nel corso dell'anno; detta potenza, ai fini di quanto segue, non può essere assunta inferiore a quella impegnata e viene in seguito indicata come « potenza effettiva della fornitura »;

— alla « potenza naturale di fornitura », definita come la potenza massima del diagramma di erogazione del rivenditore moltiplicata per il rapporto fra l'energia fornita nell'anno e l'energia globalmente erogata dal rivenditore nell'anno medesimo.

2) - Quando la potenza effettiva della fornitura si discosta nell'anno dalla potenza naturale di fornitura in misura non superiore al 5%, in più o in meno, del valore di quest'ultima, il prezzo che può essere applicato all'energia fornita è quello risultante dalle disposizioni del precedente paragrafo A).

Quando la differenza tra le due potenze supera il 5%, il compenso annuo che può essere richiesto per l'energia fornita è quello risultante dalle disposizioni del precedente paragrafo A), ridotto di un importo pari al prodotto del corrispettivo annuo di potenza della tariffa per forniture di integrazione — di cui al Capitolo V, punto 1), comma d); punto 2), comma c); punto 3), comma c) — per la differenza tra la potenza naturale e la potenza effettiva di fornitura, se quest'ultima potenza è inferiore alla potenza naturale. Se, al contrario, la potenza effettiva di fornitura nel corso dell'anno è maggiore della potenza naturale, il compenso annuo che può essere richiesto per l'energia fornita è quello risultante dalle disposizioni del precedente paragrafo A), aumentato di un importo pari al prodotto del corrispettivo annuo di potenza della predetta tariffa per forniture di integrazione per la differenza tra la potenza effettiva e quella naturale di fornitura.

#### C) CONDIZIONI DI FORNITURA

1) - Le tariffe di cui al presente Capitolo comportano la facoltà dell'acquirente di disporre della potenza massima contrattuale per l'intero anno; l'acquirente inoltre deve essere messo in grado di ritirare l'energia secondo le sue necessità entro i limiti della potenza massima contrattuale. L'impresa fornitrice non può imporre limitazioni ai prelievi, entro i predetti limiti di potenza, neanche in caso di sfavorevole andamento idrologico.

2) - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente paragrafo B), il valore della potenza prelevata viene definito dalle stesse

norme valevoli per le forniture a diretti consumatori, di cui al Capitolo V, paragrafo B), comma d).

Il rivenditore è tenuto ad effettuare il prelievo in modo che il fattore di potenza medio e quello istantaneo in corrispondenza del massimo carico non siano inferiori a 0,8; egli deve predisporre i propri impianti in modo da soddisfare a questa condizione. Qualora il fattore di potenza dovesse scendere sotto il predetto valore, l'impresa fornitrice può invitare per iscritto il rivenditore a provvedere al rifasamento entro sei mesi; trascorso inutilmente tale termine, l'impresa fornitrice ha facoltà di aumentare i prezzi risultanti dalle norme dei precedenti paragrafi A) e B) dello 0,7% per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio inferiore a 0,8.

3) - Quando per necessità tecniche dell'impresa fornitrice venga modificata la tensione di consegna, le spese di modifica sono a carico dell'impresa fornitrice stessa per gli impianti e le apparecchiature a monte del punto di consegna e dell'acquirente per quelli a valle.

Se la modifica della tensione di consegna è resa necessaria da un aumento della potenza della fornitura, l'impresa fornitrice può richiedere un contributo non superiore al costo del pannello (interruttore e apparecchiature di sezionamento e misura) cui fa capo la linea di alimentazione del rivenditore, anche se detto pannello è a monte del punto di consegna. Se detta modifica della tensione di consegna comporta il passaggio da una media tensione non superiore a 50.000 volt ad altra media tensione non superiore al valore predetto, non viene spostato il punto di consegna della fornitura.

Quando la modifica della tensione di consegna non dipenda da fatto dell'acquirente, l'impresa fornitrice deve dare a quest'ultimo un preavviso di 18 mesi; quando l'acquirente sia un ente pubblico, il preavviso può essere portato, in caso di necessità, a due anni quando la nuova tensione non supera i 100.000 volt e a tre anni se supera questo valore.

4) - Il rivenditore ha facoltà di incrementare i propri prelievi di potenza dall'impresa fornitrice abituale del 12% ogni anno rispetto alla potenza massima prelevata nell'anno precedente. La predetta percentuale può raggiungere la media degli incrementi verificatisi nel triennio precedente, se detta media è superiore al 12%.

Se la fornitura corrisponde almeno al 90% del fabbisogno annuo del rivenditore, le predette percentuali di incremento sono riferite alla potenza massima erogata nell'anno dal rivenditore stesso.

E' ammessa una compensazione triennale degli aumenti dei prelievi, in modo che l'aumento nel corso di un anno possa essere anche superiore alle percentuali predette, purchè non superi il 40% nel corso del triennio.

Qualora il rivenditore, in base alle norme che precedono, intenda superare nel corso di un anno l'incremento del 12%, è tenuto a dare al fornitore sei mesi di preavviso se la potenza della fornitura in atto non supera i 500 kW e dodici mesi se detta potenza supera i 500 kW.

#### D) NORME DI APPLICAZIONE

1) - Il rivenditore ha facoltà di chiedere, in sostituzione delle disposizioni di cui ai paragrafi A) e B) del presente capitolo, l'applicazione delle seguenti tariffe per forza motrice e usi industriali:

— tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale — Capitolo V, paragrafo A), comma a) del punto 1), comma a) del punto 2), comma a) del

punto 3) — o tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione — Capitolo V, paragrafo A), comma b) del punto 2), comma b) del punto 3) — se la fornitura corrisponde al totale fabbisogno annuo del rivenditore;

— tariffe per forniture di integrazione — Capitolo V, paragrafo A), comma d) del punto 1), comma c) del punto 2), comma c) del punto 3) — con lo sconto del 5%, se la fornitura corrisponde solo ad una parte del fabbisogno annuo del rivenditore.

Il rivenditore la cui fornitura sia stata fatturata nel corso dell'anno in base alle disposizioni dei paragrafi A) e B) del presente capitolo, può ottenere, purchè ne faccia richiesta entro due mesi dall'ultima fattura relativa all'anno contrattuale, che la fornitura gli venga fatturata in base alle norme del presente punto 1), e l'impresa fornitrice è tenuta ad effettuare i conseguenti conguagli sugli addebiti già emessi.

2) - Le norme del presente provvedimento consentono l'applicazione delle tariffe unificate per l'utenza diretta solo con gradualità, quando esse comportino un aumento dell'onere precedentemente sostenuto dall'utenza per prezzi più sopraprezzi. Nel periodo in cui il rivenditore, per effetto delle predette disposizioni, non può ancora applicare integralmente le tariffe unificate, il prezzo da attribuirsi all'impresa fornitrice si calcola tenendo conto del ricavo che il presente provvedimento consente effettivamente al rivenditore di ottenere nei settori della piccola forza motrice fino a 30 kW, delle forniture da oltre 30 a 500 kW, delle forniture da oltre 500 a 3.000 kW e delle forniture oltre 3.000 kW; per il settore della pubblica illuminazione si fa invece riferimento al ricavo virtuale ottenibile con la tariffa unificata, mentre per la illuminazione privata e gli usi elettrodomestici si applicano le aliquote per kWh stabilite ai commi b) e d) del punto 2), paragrafo A), del presente capitolo.

3) - Nel primo anno di applicazione del presente provvedimento e limitatamente alle forniture effettuate ad aziende rivenditrici che immettono in rete oltre 150.000 e non oltre 10 milioni di kWh annui, se per effetto del provvedimento stesso si verifica un aumento della spesa di acquisto dell'energia non compensato da un aumento del ricavo del rivenditore rispetto a quello ottenibile con la regolamentazione in vigore fino al 31 agosto 1961, l'impresa fornitrice è tenuta a ridurre il prezzo applicabile al rivenditore della metà della differenza fra il prezzo risultante dalle norme del presente capitolo e quello precedentemente in vigore.

## CAPITOLO VII

### CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO

Con separato provvedimento saranno stabiliti i contributi di allacciamento che le imprese fornitrici hanno facoltà di riscuotere dagli utenti, in relazione alle tariffe ed ai prezzi autorizzati nei precedenti capitoli. Per la parte di oneri in dette tariffe non compresi.

## CAPITOLO VIII

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *1) Forniture alle quali non sono applicabili le tariffe unificate*

Alle forniture con potenza oltre 30 kW (escluse quelle di pubblica illuminazione) regolate da contratti stipulati prima del 1942 e che non siano ancora pervenuti alla scadenza originariamente pattuita dalle parti, si applicano le disposizioni di cui ai Capitoli IV e V del provvedimento n. 620, e i prezzi da esse derivanti, aumentati di un importo pari alla somma dei sopraprezzi — in quanto dovuti — spettanti alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche in base alla regolamentazione in vigore al 31 dicembre 1959 (sopraprezzo termoelettrico di cui al provvedimento n. 275; sopraprezzi di cui al Capitolo II del provvedimento n. 348 e ai provvedimenti n. 620 e n. 823).

Per le altre forniture regolate da contratti nei quali, o in correlazione con i quali, siano state pattuite a favore dell'impresa fornitrice particolari prestazioni od obbligazioni tuttora operanti, tali da avere influito nella formazione del prezzo all'origine dei contratti stessi, l'impresa fornitrice ha facoltà di applicare i prezzi legalmente in atto, aumentati di un importo pari alla somma dei sopraprezzi — in quanto dovuti — spettanti alla Cassa conguaglio in base alla regolamentazione in vigore al 31 dicembre 1959 (sopraprezzo termoelettrico di cui al provvedimento n. 275, sopraprezzi di cui al Capitolo II del provvedimento n. 348 ed ai provvedimenti n. 620 e n. 823).

Analoga disposizione si applica alle forniture per le quali sia stata prevista, per fatto dell'impresa fornitrice, l'esclusione della disponibilità della potenza in ore diurne o in particolari periodi dell'anno o per le quali, comunque, tale disponibilità sia limitabile da parte dell'impresa fornitrice, e che non siano classificabili tra le forniture cui si applica la normativa prevista ai punti 10) e 11), paragrafo A), del Capitolo V.

Nel caso di forniture regolate da contratti stipulati dopo il 1° febbraio 1953, che riguardino la cessione, ad una impresa distributrice, della produzione di una centrale a favore della quale siano stati riconosciuti e liquidati fino al 31 agosto 1961 i contributi integrativi per la nuova energia, di cui ai provvedimenti n. 620 e successivi, è in facoltà dell'impresa fornitrice, in assenza di apposite condizioni contrattuali, di applicare un aumento sul prezzo non superiore ad un importo per kWh pari al rapporto tra l'ammontare dei sopraprezzi a favore della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche sulle forniture con potenza superiore a 30 kW, e di cui ai provvedimenti n. 620 e n. 823, applicati dall'acquirente nel 1960, e l'energia immessa in rete dall'acquirente medesimo nello stesso anno.

L'esercizio della suddetta facoltà è subordinato all'obbligo dell'impresa fornitrice di darne comunicazione all'impresa distributrice, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, se la prima intenda avvalersene da questa stessa data, oppure con un mese di preavviso se intenda avvalersene successivamente.

Qualora si avvalga di tale facoltà, l'impresa fornitrice deve consentire all'acquirente di ridurre l'entità della fornitura in analogia a quanto stabilito al successivo punto 2).

Restano abrogate in quanto modificate o contrastanti con quelle del presente provvedimento, le disposizioni di cui ai precedenti provvedimenti emanati in materia dal Comitato interministeriale dei prezzi e dai Comitati provinciali dei prezzi.

## CAPITOLO IX

### CASSA CONGUAGLIO PER LE TARIFFE ELETTRICHE

In base a quanto disposto nella premessa del presente provvedimento, si stabilisce:

a) - Con decorrenza dalle ore « zero » del 1° settembre 1961, vengono a cessare i contributi integrativi per l'energia prodotta con nuovi impianti e le integrazioni dei contributi stessi stabiliti dal Capitolo IV del provvedimento n. 620.

Le liquidazioni dei contributi per l'energia prodotta con nuovi impianti e le integrazioni dei contributi stessi devono essere effettuate in base alle letture, alle ore « zero » del 1° settembre 1961, dei contatori applicati ai generatori degli impianti aventi diritto al contributo o alla integrazione, accertate dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

b) - I rimborsi per abbattimenti tariffari stabiliti dai Capitoli II e III del provvedimento n. 348 e le integrazioni di prezzo disposte a favore di alcune imprese elettriche con il provvedimento n. 772 vengono a cessare con l'effettuazione delle liquidazioni relative all'energia elettrica di cui alle bollette e fatture riguardanti prevalentemente i consumi del bimestre luglio-agosto 1961 con l'applicazione, per quanto riguarda la prevalenza dei consumi stessi, dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117.

c) - Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° settembre 1961, e con l'applicazione dei criteri relativi alla prevalenza dei consumi stabiliti dal già citato provvedimento n. 117, vengono a cessare i sopraprezzi posti a carico degli utenti dai provvedimenti n. 275 (sopraprezzo termoelettrico), n. 348 Capitolo II (illuminazione privata), e n. 620 Capitolo IV (forniture con potenza superiore a 30 kW).

Dal 1° settembre 1961 la Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà, per la competenza fino a tutto il 31 agosto 1961, al controllo ed alla riscossione dei sopraprezzi; al rimborso dell'importo degli abbattimenti tariffari; al versamento delle integrazioni di prezzo, dei contributi integrativi alla nuova energia e delle integrazioni dei contributi stessi in conformità dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi; ad ogni altro accertamento e liquidazione di partite attive e passive relative al periodo fino alla data del 31 agosto 1961.

Le imprese elettriche devono provvedere, sotto pena di decadenza, a presentare entro il 30 novembre 1961:

— al Comitato interministeriale dei prezzi, le domande intese ad ottenere i contributi integrativi per l'energia prodotta con nuovi impianti e le integrazioni dei contributi stessi ancora loro spettanti in conformità di quanto disposto al precedente comma a). Copia di dette domande deve essere inviata per conoscenza alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche;

— alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, le domande intese ad ottenere i rimborsi per gli abbattimenti tariffari e le integrazioni di prezzo ancora loro spettanti in conformità di quanto disposto al precedente comma b). Copia di dette domande deve essere inviata per conoscenza ai competenti Comitati provinciali dei prezzi.

Alle domande che venissero presentate dopo il suindicato termine del 30 novembre 1961 non verrà dato seguito.

## CAPITOLO X

### FONDO DI COMPENSAZIONE PER L'UNIFICAZIONE DELLE TARIFFE ELETTRICHE

1) - In base all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, è istituito, di intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con la stessa legge, il « Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche », con sede in Roma, la cui gestione inizia con il 1° settembre 1961.

Detto Fondo ha il compito di erogare alle imprese elettriche, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le integrazioni che saranno riconosciute necessarie dal Comitato interministeriale dei prezzi, in base ai criteri di carattere generale, che saranno determinati con successivo provvedimento, per compensare le perdite derivanti dall'applicazione delle tariffe unificate e delle altre norme del presente provvedimento.

Il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche provvede all'adempimento dei propri compiti utilizzando i proventi costituiti dalle quote di prezzo, comprese nelle tariffe e nei prezzi autorizzati in base al presente provvedimento, o ad altri provvedimenti da esso richiamati, che le imprese elettriche sono tenute a versare al Fondo stesso per ogni kWh di energia ceduta all'utenza, anche se questa disponga per il proprio fabbisogno di altra energia, propria o somministrata da altre imprese fornitrici.

Tali quote di prezzo vengono stabilite nella misura di L. 0,35 per ogni kWh ceduto per uso di illuminazione privata e per usi diversi dalla illuminazione ad utenti con potenza fino a 30 kW e di L. 0,25 per ogni kWh ceduto per gli usi prima indicati ad utenti con potenza superiore a 30 kW e ad utenti di illuminazione pubblica.

2) - E' esente dal versamento delle quote di prezzo di cui sopra:

a) - l'energia elettrica di autoproduzione utilizzata negli stabilimenti gestiti sotto la stessa ragione sociale dell'autoproduttore;

b) - l'energia elettrica ceduta a titolo di sottendimento, fermo restando, per la parte di tale energia eventualmente ceduta alle proprie utenze, l'obbligo dell'utente sotteso di versare al Fondo le prescritte quote di prezzo;

c) - l'energia elettrica ceduta ai distributori, ai quali tuttavia incombe l'obbligo di versare al Fondo le predette quote di prezzo per l'energia

ceduta alla propria utenza, anche se questa disponga per il proprio fabbisogno di altra energia, propria o somministrata da altre imprese fornitrici.

Le quote di prezzo devono essere versate al Fondo per l'energia compresa nella fatturazione di cui alle bollette e fatture emesse dopo la data del 1° settembre 1961, nelle quali siano compresi in prevalenza consumi di energia elettrica effettuati successivamente a tale data.

Le predette quote di prezzo — per un importo corrispondente ai quantitativi di energia elettrica accertati come erogati all'utenza al punto contrattuale di consegna, in ciascun bimestre — devono essere versate al Fondo entro novanta giorni dalla fine del bimestre stesso.

Le imprese elettriche devono versare le somme, da esse dovute al Fondo, in un conto corrente intestato « Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche » istituito presso le rispettive filiali di Roma dei seguenti Istituti di credito:

Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma e Credito Italiano.

I versamenti possono essere effettuati direttamente presso una qualsiasi dipendenza nel territorio nazionale (sedi, succursali, agenzie, ecc.) dei suddetti Istituti di credito; gli stessi versamenti possono anche essere fatti alluire ai medesimi Istituti incaricati dei servizi bancari del Fondo di compensazione, per il tramite di qualsiasi altra azienda di credito; o a mezzo del servizio dei conti correnti postali, con versamento effettuato nei conti correnti intestati alle filiali di Roma degli Istituti sopraindicati.

Per ogni operazione deve in ogni caso essere chiaramente indicato:

- a) - che il versamento è effettuato a favore del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche;
- b) - la causale dell'accredito;
- c) - il periodo cui si riferiscono le quote di prezzo versate.

Qualunque sia il sistema di versamento prescelto, i versamenti stessi devono essere effettuati in modo che alluiscano ai suindicati Istituti entro il predetto termine di novanta giorni dalla fine di ciascun bimestre.

3) - Con i proventi delle predette quote di prezzo il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche provvede ad erogare alle imprese elettriche, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le integrazioni che saranno riconosciute necessarie dal Comitato interministeriale dei prezzi, in base ai criteri di carattere generale, che saranno determinati con successivo provvedimento, per compensare le perdite derivanti dall'applicazione delle tariffe unificate e delle altre norme del presente provvedimento.

4) - La gestione e l'amministrazione del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche sono affidate ad un Comitato di gestione nominato a norma del disposto del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

Il Comitato di gestione, oltre all'amministrazione del Fondo di compensazione, ha anche il compito di sovrintendere, per quanto di competenza del Fondo, all'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, di eseguire controlli tecnico-amministrativi, anche a mezzo di funzionari di Stato, ed è autorizzato ad emanare le relative norme regolamentari.

Per poter consentire al Fondo l'espletamento dei propri compiti, è fatto obbligo a tutti coloro che comunque producano energia elettrica, anche se per uso proprio, ed a quelli che ne dispongano per la rivendita, in conseguenza di acquisti da terzi, di fornire i dati atti a dimostrare come siano state utilizzate le disponibilità derivanti sia dalla produzione propria sia dall'acquisto da terzi. A tal fine tutti coloro che comunque si trovino nelle condizioni prima esposte devono far pervenire al Fondo stesso, entro il termine di sessanta giorni dalla fine di ciascun bimestre, una copia delle denunce periodiche presentate agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione agli effetti dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, in uno con la documentazione che sarà disposta in relazione ai compiti di controllo di cui al precedente capoverso.